# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

**n. 43**

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**(Pervenute entro il 16 settembre 1981)**

## INDICE


ARGIROFFI: Per sapere a che punto sono giunte le relative indagini sugli attentati compiuti a Reggio Calabria il 25, 27 e 28 gennaio 1980 (751) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . . . . *Pag.* 1131

BOLDRINI, TOLOMELLI, PECCHIOLI: Sulla promozione ai gradi superiori degli alti ufficiali dei carabinieri sottoposti a provvedimento disciplinare in seguito alla fuga di Kappler dal Celio di Roma, in contrasto con i provvedimenti giudiziari cui sono stati sottoposti gli inferiori (1997) (risposta LAGORIO, *ministro della difesa*) . . . 1132

BONAZZI: Provvedimenti da adottare per istituire una sede di ufficio postale nella località di Morsiano di Villaminozzo (Reggio Emilia) (1877) (risp. GASPARI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . 1132

Circa la richiesta di concessione della cittadinanza italiana della signorina Ivonne Dilys Bradlaugh Bonner, nata il 21 settembre 1945 a Burnham (Inghilterra) (1942) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . 1133

CAZZATO, CANETTI, PANICO, CIACCI, MIANA: Circa la scandalosa situazione procedurale che caratterizza la fase istruttoria delle pratiche di pensioni di guerra (2028) (risp. COMPAGNA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 1134

CENGARLE: Per sapere se è vero che gli istituti di previdenza dell'Amministrazione del tesoro continuano a ritenere che l'anzianità convenzionale, di cui all'articolo 3 della legge n. 336, non sia da considerare servizio effettivo (1653) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) . . . . . 1135

Per sapere a quale punto si trovino i lavori di revisione del catasto, sia urbano che agricolo (1959) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 1136

CIACCI: Provvedimenti da adottare per modificare il piano SIP garantendo alla frazione di Arbia la permanenza nel settore telefonico di Siena (1871) (risp. GASPARI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . . . . 1137

COLELLA: In merito al decreto ministeriale 15 novembre 1980, con il quale è stata disposta la disabilitazione della dogana di Salerno per le operazioni di materie prime e prodotti ferrosi (1596) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) . . . . . 1137

CROLLALANZA: In merito al fatto che le Associazioni nazionali dei mutilati ed invalidi di guerra richiamano l'attenzione degli organi competenti dello Stato sulla lunga durata delle giacenze di ricorsi in materia di pensioni di guerra (1737) (risposta COMPAGNA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 1138

D'AMICO: In merito alla situazione determinatasi nell'azienda manifatturiera « Fervisma », di Lanciano (Abruzzo) (923); Circa la situazione di grave difficoltà in cui è venuta a trovarsi l'azienda manifatturiera « Fervisma », di Lanciano (Chieti), per la produzione di abbigliamenti sportivi (1605) (risp. MARCORA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . . . . 1139

DELLA PORTA, SALERNO: In merito al fatto che il Ministero dell'interno stabilisce per i ciechi parziali, ai fini della legge n. 33 del febbraio 1980, un reddito an-


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

nuo di lire 2.500.000 (1598) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . . . . *Pag.* 1140

FERMARIELLO, VALENZA: Sulla cessione ad alcune società del Nord di importanti sezioni produttive degli stabilimenti napoletani della « Selenia » (1369) (risp. DE MICHELIS, *ministro delle partecipazioni statali*) . . . . . 1140

FINESTRA: Circa l'abrogazione delle agevolazioni regionali sui tassi d'interesse ai prestiti d'esercizio alle imprese artigiane, concessi con fideiussione delle cooperative artigiane di garanzia (1681) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) . . . . . 1161

FRANCO: Circa il fatto che il sindaco della città di Reggio Calabria, ingegner Domenico Cozzupoli, ha disposto l'invio ai funerali delle vittime del vile attentato di Bologna del gonfalone del comune insieme ad una delegazione di amministratori (1398) (risp. DARIDA, *ministro di grazia e giustizia*) 1141

GIOVANNETTI: Per sapere se non si ritenga di dover procedere ad una riclassificazione del porto di Porto Vesme (Cagliari) (1477) (risp. MANNINO, *ministro della marina mercantile*) . . . . . 1142

Circa il fatto che la società AMOCO ed un'altra siano state autorizzate ad effettuare operazioni di allibo nel golfo di Sant'Antioco (Cagliari) (1487) (risp. MANNINO, *ministro della marina mercantile*) . . 1143

Circa i consistenti aumenti concessi ai dirigenti della SAMIM (1933) (risp. DE MICHELIS, *ministro delle partecipazioni statali*) . . . . . 1144

GUSSO: Provvedimenti da adottare per far eseguire i lavori di dragaggio trasferendo a Porto Levante la motodraga « Calabria », attualmente inoperosa presso il Genio civile per le opere marittime di Trieste (1764) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) . . . . . 1144

MALAGODI: In merito al fatto che la vigente normativa dispone considerevoli aumenti tariffari per gli utenti che usufruiscano dei servizi elettrico e telefonico in abitazione diversa da quella in cui risultino residenti (1740) (risp. GASPARI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1145

MITROTTI: Per conoscere se risponde al vero che l'azienda di Stato per i servizi telefonici abbia conferito al signor Cerruti, dipendente presso l'Ufficio interurbano di Messina, l'incarico di sostituto del direttore (1771) (risp. GASPARI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . . 1145

MURMURA: Iniziative da adottare per una più incisiva tassazione della cosiddetta seconda casa (1321) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) . . . . . 1147

Sui rimedi che si intendono adottare a Mileto ove i fenomeni di criminalità si vanno accentuando in questi ultimi mesi (1379) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) *Pag.* 1147

Provvedimenti modificativi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1980 da adottare allo scopo di evitare la penalizzazione della categoria artigiana (1731) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 1161

In merito al fatto che le vigenti leggi prevedono per il Corpo dei vigili del fuoco molteplici incombenze e delicate funzioni anche nel campo urbanistico-edilizio (1841) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . 1148

Per conoscere con quali mezzi finanziari l'amministrazione comunale di Dinami abbia proceduto alle lodevoli sistemazioni di una piazza, nel capoluogo, e di altra nell'importante frazione di Melicuccà (1963) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . . 1149

Circa le ragioni per le quali il Corpo delle miniere non ha aderito alla richiesta di sospensione dell'estrazione dalla cava di feldspato in comune di Parghelia (2014) (risp. MARCORA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . . . 1149

PETRONIO: In merito all'operato del Procuratore delle imposte di Vallo della Lucania nei confronti degli artigiani notoriamente iscritti al PSI (1329) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) . . . . . 1149

PINNA: In merito all'istituzione degli organi della rappresentanza militare Cobar, Coir, Cocer, onde adeguare la vita delle caserme al dettato della Costituzione repubblicana (1576) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) . . . . . 1150

Per sapere in quale misura siano state predisposte le forze per la « polizia d'alto mare » (1585) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) . . . . . 1151

RUHL BONAZZOLA, SALVUCCI: Circa il telegramma inviato dal Ministro della pubblica istruzione all'università di Pavia (1615) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) . . . . . 1151

SANTALCO: Affinchè si intervenga con urgenza presso la SIP perchè ripristini a Taormina il servizio di accettazione nazionale ed internazionale (2088) (risp. GASPARI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . . . . 1152

SCHIANO: Provvedimenti da adottare per ovviare alla difficile situazione delle province ed alle conseguenti difficoltà esistenti nel mondo della scuola con riferimento al settore dell'istruzione tecnica (1946) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) . . . . . 1153

SEGA: Provvedimenti da adottare per ristabilire un corretto funzionamento degli uffici finanziari della provincia di Rovigo (1909) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 1154

SEGA, MOLA, FERMARIELLO: In merito agli irreparabili danni, a seguito del terremoto, alle strutture del reparto lavorazioni della « Manifattura tabacchi » (1926) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) . . 1157

TALASSI GIORGI, LUCCHI: Circa il fatto che al liceo classico « Muratori », all'istituto tecnico commerciale « Barozzi », all'istituto magistrale ed all'istituto industriale « Corni » di Modena, nonchè all'istituto tecnico per geometri ed all'istituto professionale femminile di Forlì i rispettivi presidi hanno permesso l'organizzazione di assemblee sull'aborto con la partecipazione di « esperti » (1968) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) 1158

TANGA: Iniziative da prendere per venire incontro agli assillanti problemi della ricostruzione per le popolazioni della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici (1832) (risp. MARCORA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . . . . 1159

TOLOMELLI: Affinchè si inserisca anche una rappresentanza dello SNAM nella convocazione periodica delle rappresentanze del personale militare in quiescenza (2007) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) . . . 1160

TOLOMELLI, MARGOTTO, FALLUCCHI: Circa il collocamento o il ricollocamento in aspettativa dei colonnelli soggetti alle norme della legge n. 804 del 10 dicembre 1973 o richiamati in base alla legge n. 52 del 19 febbraio 1979 (2051) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) . . . . . 1160

TRIGLIA: In merito al fatto che sono stati esclusi interventi regionali agevolativi sui tassi di interesse per il credito di esercizio praticato tramite le cooperative artigiane di garanzia (1650) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) . . . . . 1160

VALIANTE: Circa il provvedimento di esclusione della dogana di Salerno dalle operazioni per le importazioni di prodotti siderurgici (2018) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) . . . . . 1161

---

ARGIROFFI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per avere informazioni:

*a*) sull'attentato perpetrato, nella notte fra il 24 ed il 25 gennaio 1980, con una sparatoria contro l'abitazione del capogruppo consiliare della Democrazia cristiana di San Ferdinando (Reggio Calabria);

*b*) sull'attentato compiuto, nella stessa notte, contro il segretario della sezione socialista, la cui abitazione è stata fatta segno a numerosi colpi d'arma da fuoco;

*c*) sull'attentato compiuto, nella notte tra il 26 ed il 27 gennaio, mediante una sparatoria contro la casa comunale di San Ferdinando;

*d*) sulle indagini svolte in relazione alla lettera minatoria ricevuta il 28 gennaio dall'assessore comunista Mercuri.

Considerato che le locali cosche mafiose si trovano in stato di fermento, nell'evidente tentativo di costringere le amministrazioni dei comuni colpiti dal recente fortunale a destinare i sussidi regionali e statali, stanziati e previsti per il risarcimento dei danni, nella sfera dei loro interessi, l'interrogante sottolinea il carattere intimidatorio di tali episodi e prega i Ministri competenti di volerlo rapidamente informare sul punto in cui sono giunte le relative indagini e sugli eventuali provvedimenti adottati.

(4 - 00751)

(29 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

Sugli episodi criminosi verificatisi a S. Ferdinando nel gennaio del 1980 sono state svolte dalle forze di polizia attive indagini, le quali, peraltro, non hanno consentito la identificazione dei responsabili.

In conseguenza, i procedimenti penali avviati per gli attentati compiuti ai danni di Modafferi Pasquale, capogrupo della minoranza consiliare DC al comune, di Rizzo Michele, segretario della sezione del PSI di San Ferdinando, dell'amministrazione comunale di San Ferdinando, nonchè per le minacce nei confronti di Mercuri Antonio, assessore comunista dello stesso comune, sono stati definiti con sentenza di non luogo a procedere da parte del giudice istruttore presso il tribunale di Palmi, essendo gli autori rimasti ignoti.

Circa la presunta matrice mafiosa dei suddetti atti criminosi e la loro finalizzazione a costringere l'amministrazione comunale a

destinare le somme ricevute dalla regione per scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse, si fa presente che l'ipotizzato effetto non può ritenersi in alcun modo raggiunto, atteso che l'Amministrazione ha utilizzato le somme assegnatele secondo i criteri prefissati, elargendo i sussidi, nella misura massima di lire 200.000 a famiglia, a 27 gruppi familiari danneggiati dalle calamità naturali del 31 dicembre 1979.

*Il Ministro dell'interno*
ROGNONI

7 agosto 1981

---

BOLDRINI, TOLOMELLI, PECCHIOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che il Comandante della legione dei carabinieri di Roma e quello del gruppo della stessa città, colonnello Oresta, a suo tempo sottoposti a provvedimenti disciplinari in relazione alla fuga del criminale nazista Kappler nell'agosto del 1977, sono stati promossi ai gradi superiori senza nessuna riconsiderazione delle loro responsabilità per le gravissime inadempienze connesse al predetto caso che ha profondamente offeso ed indignato la coscienza nazionale mentre altri militari di grado inferiore sono stati sottoposti a provvedimenti giudiziari.

(4 - 01997)

(20 maggio 1981)

RISPOSTA. — La posizione nei riguardi del caso Kappler dell'allora colonnello dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo Ennio Piero Fiorletta fu definita senza alcuna imputazione sul piano penale e senza sanzioni disciplinari.

L'ufficiale, valutato ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata, giudicato idoneo ed iscritto nel quadro di avanzamento, è stato promosso con decorrenza 31 dicembre 1978.

Nei confronti dell'allora tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo Vincenzo Oresta, mentre non furono riscontrate responsabilità penali, fu irrogata la sanzione disciplinare di tre giorni di arresti semplici, in quanto, « pur avendo impartito ad una dipendente compagnia appropriate disposizioni per un importante e delicato servizio, ometteva di accertare con assidua continuità la loro fedele e scrupolosa applicazione ».

L'ufficiale venne valutato in data 3 maggio 1978 ai fini dell'avanzamento al grado superiore per l'anno 1978 e venne giudicato idoneo; tuttavia non acquisì titolo alla promozione per detto anno, non avendo ottenuto nella graduatoria di merito un posto utile per l'iscrizione nel quadro di avanzamento.

In data 15 dicembre 1978, dal libretto personale dell'ufficiale venne stralciato il documento contenente l'indicazione della sanzione disciplinare di tre giorni di arresti semplici, condonata per effetto dell'articolo 21 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

In data 3 aprile 1979, il tenente colonnello Oresta è stato valutato ai fini dell'avanzamento al grado superiore per l'anno 1979; giudicato idoneo ed iscritto nel quadro di avanzamento, è stato promosso con decorrenza 2 febbraio 1979.

Come prescritto dall'articolo 23 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i giudizi di avanzamento nei confronti dei predetti ufficiali sono stati espressi dalla competente commissione superiore di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dai rispettivi libretti personali.

*Il Ministro della difesa*
LAGORIO

2 settembre 1981

---

BONAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Considerato:

che l'ufficio postale con sede in Gazzano di Villaminozzo (Reggio Emilia) dista mediamente chilometri 14 e l'ufficio postale di Quara di Toano (Reggio Emilia) dista mediamente chilometri 12 dalle frazioni e borgate di Morsiano, Gova e Novellano di Villaminozzo;

che molti abitanti di dette frazioni sono titolari di pensioni di vecchiaia ed invalidità;

che ciò provoca disagi specialmente nei mesi invernali anche perchè non si può usufruire di servizi pubblici di linea per recarsi

a riscuotere le pensioni, spesso molto modeste,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno istituire una sede di ufficio postale nella località di Morsiano di Villaminozzo (Reggio Emilia) o adottare altre misure che consentano una più agevole riscossione delle pensioni.

(4 - 01877)

(31 marzo 1981)

RISPOSTA. — Premesso che nessuna richiesta di ufficio postale è mai giunta dagli amministratori locali nè dagli abitanti delle località indicate nell'interrogazione, si sono svolte opportune indagini volte ad accertare le effettive esigenze dei residenti del luogo.

Queste hanno evidenziato che la popolazione di Morsiano, di Gova e di Novellano è rispettivamente di 228, 220 e di 51 unità, e che i pensionati residenti sono, rispettivamente, 69, 74 e 23. Inoltre la distanza chilometrica del più vicino ufficio postale è la seguente: Morsiano dista Km. 8 dall'ufficio poste e telegrafi di Asta: Gova 4,8 Km. da quello di Quara e Novellano Km. 5,8 da quello di Asta.

Quanto sopra esposto dimostra che non sussistono le condizioni ambientali e demografiche previste per l'attivazione di ulteriori uffici postali nel comune di Villaminozzo.

In merito alla richiesta di adozione di un sistema che consenta una più agevole riscossione delle pensioni INPS, è opportuno premettere che questo servizio è eseguito dagli uffici postali per conto dell'istituto di previdenza sulla base di una precisa normativa, già concordata: tale normativa, per evidenti motivi di sicurezza e di economicità, non prevede nè il pagamento a domicilio nè quello in luogo diverso dall'ufficio postale detentore degli ordinativi di pagamento.

Comunque, è previsto che i pensionati, ove per ragioni di età o di salute incontrino serie difficoltà e gravi disagi nel recarsi di persona a riscuotere la pensione presso gli uffici postali, possano delegare altre persone di propria fiducia.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GASPARI

2 settembre 1981

---

BONAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che fin dal 6 ottobre 1979 la Prefettura di Reggio Emilia ha inviato al suo Ministero la richiesta di concessione della cittadinanza italiana della signorina Ivonne Dilys Bradlaugh Bonner, nata il 21 settembre 1945 a Burnham (Inghilterra), cittadina svizzera (passaporto n. 2230736);

che la stessa dal 1972 è incaricata dall'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia in qualità di psicologa presso il Servizio psichiatrico provinciale e successivamente è stata comandata presso il Consorzio intercomunale per i servizi sanitari di Scandiano, ove tuttora presta servizio;

che la Prefettura di Reggio Emilia ha espresso, al momento della domanda, parere favorevole;

che l'interessata è in possesso del requisito dell'autosufficienza economica richiesto, conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, a tutti i naturalizzandi;

che la cittadinanza italiana è indispensabile per poter ottenere un rapporto di lavoro definitivo presso il Consorzio intercomunale per i servizi sanitari di Scandiano ed un ulteriore ritardo può irreparabilmente pregiudicare tale possibilità,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover intervenire perchè sia adottata sollecitamente una decisione sulla suddetta richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

(4 - 01942)

(29 aprile 1981)

RISPOSTA. — Per la concessione della cittadinanza alla signorina Dilys Bradlaugh Bonner sono in corso adempimenti istruttori volti ad accertare l'effettiva residenza in Italia della stessa per i cinque anni prescritti dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, e dal regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1998.

Al termine di tali accertamenti, si darà corso alla decisione sull'istanza dell'interessata.

*Il Ministro dell'interno*
ROGNONI

7 agosto 1981

CAZZATO, CANETTI, PANICO, CIACCI, MIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che il Governo, in più occasioni, è stato informato della scandalosa situazione procedurale che caratterizza la fase istruttoria delle pratiche di pensioni o ricorsi per i mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove e dei figli invalidi collaterali degli stessi;

che il perdurare di tale situazione ha determinato l'accumularsi di pratiche inspiegabilmente irrisolte, mentre gli interessati restano nell'attesa e nella speranza;

che il fatto grave è rappresentato dal comportamento della Corte dei conti e del Governo, i quali, sollecitati dagli interessati, ma anche dai parlamentari che chiedono notizie sulle singole pratiche o ricorsi che giacciono da anni, usano il metodo di non rispondere, e quando rispondono lo fanno in maniera generica, con parole già formulate su un timbro appositamente disposto;

che la massa di pratiche e ricorsi è di una consistenza tanto allarmante da suscitare protesta e sfiducia tra gli interessati e nella stessa associazione mutilati ed invalidi di guerra nei confronti delle istituzioni;

che la gravità emerge dalle stesse ammissioni della Corte dei conti, la quale, di fronte alla giacenza di circa 200.000 pratiche, stando alle procedure burocratiche ed alla organizzazione di cui dispone, non è in grado di definirne più di 7.000 all'anno, il che fa supporre che per definire le pratiche in giacenza si arriverà al secondo decennio del prossimo secolo, quando buona parte degli interessati saranno deceduti,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non ritiene di dover intervenire con misure atte a sburocratizzare le procedure ed a ristrutturare gli uffici della Corte dei conti che si occupano di tali problemi, allo scopo di porre fine al malcontento che si manifesta fra i cittadini interessati.

(4 - 02028)

(4 giugno 1981)

RISPOSTA. — In ordine ai problemi connessi ai ritardi ed alle lentenzze che caratterizzano l'espletamento e la definizione dei ricorsi concernenti le pensioni di guerra, il Governo ha predisposto e presentato alla Camera dei deputati il 22 febbraio 1980 un disegno di legge attualmente all'esame del comitato ristretto della Commissione affari costituzionali (atto Camera n. 1427), con il quale viene elaborata una normativa volta, tra l'altro, alla semplificazione del procedimento in materia pensionistica.

Tale normativa nei suoi aspetti più rilevanti prevede:

1) l'introduzione di notevoli snellimenti istruttori connessi all'istituzione della figura del magistrato istruttore (art. 4) che provvede d'ufficio ad acquisire atti e documenti, a disporre gli altri mezzi di prova che ritenga rilevanti ai fini del giudizio, fissando i termini per i relativi adempimenti. Al magistrato istruttore compete inoltre decidere con decreto motivato, impugnabile con reclamo al collegio, le questioni pregiudiziali. L'attribuzione dei detti poteri alla figura dell'istruttore è connessa alla prevista (art. 21) eliminazione di ogni competenza processuale dell'ufficio del procuratore generale presso la Corte dei conti;

2) altra non irrilevante innovazione è quella relativa all'istituzione (art. 5) di appositi elenchi di consulenti medico-legali cui affidare, entro termini prefissati, gli accertamenti ritenuti necessari dall'istruttore. Tale meccanismo dovrebbe ridurre in misura notevole i tempi oggi richiesti per gli accertamenti sanitari;

3) agli effetti acceleratori è di notevole rilevanza inoltre la norma (art. 6) che prevede il funzionamento in più turni di ogni sezione giurisdizionale, cui viene ad essere assegnato un numero di magistrati idoneo e sufficiente a formare più collegi giudicanti.

È da sottolineare che tale disposizione consente la trattazione di un numero maggiore di ricorsi senza dilatare l'attuale numero organico dei magistrati presidenti dei collegi giudicanti, come potrebbe invece derivare dall'istituzione di altre sezioni specializzate nella pensionistica di guerra.

Le suesposte innovazioni, unitamente ad altri non irrilevanti snellimenti tecnici riguardanti i termini o le formalità processuali previste dal citato disegno di legge, dovrebbero far conseguire notevoli effetti accele-

ratori e si auspica pertanto che il Parlamento provveda ad un sollecito esame del disegno di legge stesso che appare essere l'unico e più idoneo strumento di superamento delle attuali disfunzioni del settore.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*
COMPAGNA

28 agosto 1981

---

CENGARLE. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

1) che l'articolo 3 della legge n. 336 del 1970 dispone che la concessione di 7 o 10 anni di servizio vale ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione;

2) che l'articolo 4 della legge n. 824 del 1971 stabilisce che l'aumento di servizio opera fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie anche ai fini del compimento dell'anzianità di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione e che l'articolo 6 della predetta legge dispone che il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della richiamata legge n. 336 del 1970 produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo;

3) che la giurisprudenza ha più volte affermato che l'anzianità utile di servizio di 7 o 10 anni, concessa ai sensi della ricordata legge n. 336, deve ritenersi servizio effettivo, valutabile a tutti gli effetti normativamente previsti, ivi compreso quello della maggiorazione del servizio utile per la determinazione del trattamento di quiescenza,

l'interrogante chiede di conoscere se è vero (ed in caso affermativo per quali motivi) che gli istituti di previdenza dell'Amministrazione del tesoro continuano a ritenere che l'anzianità convenzionale di cui all'articolo 3 della legge n. 336 non sia da considerare servizio effettivo, con la conseguenza che l'entità della pensione viene maggiorata esclusivamente della parte corrispondente al servizio concesso in via convenzionale, che potrebbe anche non comprendere il complesso degli anni concesso, qualora, per il raggiungimento del limite massimo, fosse sufficiente una parte di essi.

(4 - 01653)

(27 gennaio 1981)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza precisa, in via preliminare, che l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, prevede che l'aliquota indicata nella tabella *A* allegata alla stessa legge, cui corrispondono le anzianità di servizio maturate, non può in nessun caso essere superiore ad 1, limite che si raggiunge con 40 anni di servizio utile. Pertanto la pensione massima conferibile dalle Casse è pari ai 40 quarantesimi dell'ultima retribuzione annua contributiva in godimento all'atto della cessazione del servizio. Da ciò discende che ogni servizio effettivo o convenzionale eccedente il predetto limite di 40 anni è inifluente ai fini della liquidazione della pensione.

Ciò posto, si assicura che detta direzione generale ha sempre valutato per intero l'abbuono previsto dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336 in 7 anni per gli ex combattenti e in 10 per gli invalidi, nei casi in cui il servizio effettivamente maturato dal richiedente sia, rispettivamente, non superiore ai 33 od ai 30 anni.

Al contrario, nei casi in cui il servizio effettivo reso dal richiedente sia superiore ai 33 o ai 30 anni, l'abbuono di cui al citato articolo 3, legge 336, anche se ai fini del diritto viene sempre valutato per intero, ai fini della liquidazione, per i motivi suesposti, viene limitato alla misura occorrente per far raggiungere al richiedente i 40 anni di servizio complessivo. È appena il caso di precisare, infine, che l'operato degli istituti di previdenza in proposito, perfettamente in linea con quello dello Stato e dell'INPS, non è stato mai censurato dalla Corte dei conti nè in sede di controllo nè in via giurisdizionale.

Inoltre è da considerare che l'aumento di servizio di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, viene concesso, giusta quanto dispone la stessa norma « sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini

della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita ».

Dalla disposizione in questione discende per gli interessati il diritto a vedersi attribuito l'aumento di servizio per maturare l'anzianità minima necessaria per conseguire la pensione, nonchè per liquidare una pensione più elevata nel caso i medesimi abbiano già maturato l'anzianità minima utile a pensione.

Nulla la norma aveva disposto circa la possibilità per l'aumento di servizio in questione di proiettarsi oltre il limite massimo di servizio utile a pensione.

A ciò ha provveduto l'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, numero 824, disponendo che l'aumento di servizio di sette o dieci anni opera « fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie » e per intero « ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e di previdenza, o della indennità di anzianità comunque denominata ».

Ciò stante, è di tutta evidenza come l'anzianità in questione non possa essere utilizzata interamente quando gli interessati con l'attribuzione di essa vengono a maturare una anzianità complessiva utile a pensione superiore a quella massima consentita che, per i dipendenti statali, com'è noto, è di 40 anni.

Peraltro, a parte il disposto dell'articolo 4 sopra considerato circa l'operatività dell'aumento fino alla concorrenza anche del limite massimo di servizio previsto in via ordinaria, l'impossibilità di utilizzare integralmente l'aumento in questione, quando con esso si supera l'anzianità massima, discende anche dalla circostanza che non è consentito, in via generale, liquidare trattamenti pensionistici commisurati ad anzianità superiori a quella massima prevista. In tali casi, infatti, la pensione è determinata con riferimento al limite massimo di anzianità, trascurando di considerare le anzianità eccedenti.

Queste ultime vengono, invece, prese in considerazione ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita per la quale non esiste alcun limite superiore.

Conclusivamente, si ribadisce che l'utilizzazione dell'aumento di servizio *ex* articolo 3 della legge 336 del 1970, mentre non può consentirsi oltre il limite massimo di servizio utile a pensione, va, in ogni caso, integralmente considerata ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

*Il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

2 settembre 1981.

---

CENGARLE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere a quale punto si trovino i lavori di revisione del catasto, sia urbano che agricolo, fermo al ben lontano 1939 e per la cui revisione da oltre un anno sono state varate disposizioni legislative e fissati i fondi necessari.

La mancata revisione catastale blocca qualsiasi possibilità seria di un equo canone per gli stabili, una possibile giusta applicazione dei canoni agrari ed una migliore ripartizione degli oneri previdenziali per l'agricoltura.

(4 - 01959)

(30 aprile 1981)

RISPOSTA. — In merito alla revisione generale degli estimi del catasto terreni prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, si possono considerare conclusi i lavori preparatori (ricerca di mercato dei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione, scelta dei comuni in cui svolgere indagini sul campo, eccetera) ed in stato avanzato le operazioni di campagna consistenti nella raccolta, presso aziende ordinarie, dei dati elementari necessari per l'analisi dei redditi dominicale ed agrario delle singole qualità e classi delle colture.

L'elaborazione al tavolo consentirà, successivamente, di determinare le nuove tariffe.

È prevedibile pertanto che verso la fine dell'anno in corso i prospetti di qualità e classe saranno disponibili per la maggior parte dei comuni del territorio nazionale e potranno essere esaminati dalle commissioni censuarie distrettuali, provinciali e centrale, secondo quanto prevede la procedura contemplata negli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Per quanto attiene al nuovo catasto edilizio urbano si precisa che la commissione istituita con decreto ministeriale 18 gennaio 1980 sta elaborando i progetti per la ristrutturazione e la riparametrazione del catasto fabbricati, indispensabili per la successiva determinazione dei relativi redditi aggiornati.

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

24 agosto 1981

---

CIACCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che secondo il piano predisposto dalla SIP la frazione Arbia del comune di Asciano (Siena) deve passare, entro la fine del 1981, dal settore di Siena a quello del proprio capoluogo;

che la frazione Arbia, già molto densamente popolata ed in via di ulteriore sviluppo abitativo ed industriale, gravita sulla città di Siena da dove dista 7 chilometri, mentre ben 20 chilometri la separano da Asciano;

che la suddetta frazione, inoltre, è strettamente legata a quella di Taverne, dalla quale la separa il solo tracciato della ferrovia che divide un abitato praticamente unico;

che il passaggio al settore di Asciano procurerebbe alla popolazione ed alle imprese un danno economico assolutamente ingiustificato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro, cui spetta tale potere, non intenda intervenire per modificare il piano SIP garantendo alla frazione di Arbia la permanenza nel settore telefonico di Siena.

(4 - 01871)

(27 marzo 1981)

RISPOSTA. — Si informa che, dopo accurate indagini ed a seguito di opportuni contatti con la concessionaria SIP, è stato disposto di studiare una variante al piano tecnico del distretto di Siena e ciò al fine di rendere l'assetto del servizio più rispondente alle esigenze dell'utenza rappresentata dall'interrogante nell'atto parlamentare surriportato.

Nel contempo la concessionaria è stata invitata a sospendere il programmato trasferimento delle utenze di Arbia dalla rete urbana di Siena a quella di Asciano.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GASPARI

1 settembre 1981

---

COLELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che, in relazione al decreto ministeriale 15 novembre 1980, con il quale è stata disposta, fra l'altro, la disabilitazione della dogana di Salerno per le operazioni di materie prime e prodotti ferrosi, l'interrogante deve far rilevare:

che tale provvedimento restrittivo ha ignorato il disagio economico del settore industriale più rappresentativo della provincia di Salerno, qual è quello dell'industria conserviera, maggiore utilizzatrice della banda stagnata;

che tale industria, già in grave crisi prima degli eventi sismici del 23 novembre 1980, viene così ad essere ulteriormente colpita da siffatto provvedimento con conseguenze irreparabili.

L'interrogante chiede, pertanto, un urgente riesame della questione con la dovuta responsabile considerazione di quanto sopra prospettato.

(4 - 01596)

(14 gennaio 1981)

RISPOSTA. — La questione prospettata ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 7 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1981.

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio doganale di Salerno viene incluso fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

24 agosto 1981

---

CROLLALANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che le Associazioni nazionali dei mutilati ed invalidi di guerra e l'Associazione vittime civili di guerra da lungo tempo richiamano l'attenzione degli organi competenti dello Stato sull'esasperante lunga durata delle procedure e delle giacenze di ricorsi in materia di pensioni di guerra, di cui agli articoli 116, 118 e 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

considerato che, da una valutazione approssimativa, tali giacenze si possono stimare attorno alle 180.000 pratiche e che tali pratiche, se non interverranno gli auspicati provvedimenti atti a snellire e ad accelerare le procedure, non potranno esaurirsi, con il ritmo che tuttora le caratterizza, prima dell'anno 2000;

rilevato che l'età media dei ricorrenti, tra i quali sono tuttora anche numerosi ex combattenti della prima guerra mondiale, è molto avanzata per cui è presumibile che molti di essi rischiano di non conoscere l'esito dei loro ricorsi,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di adottare adeguati, doverosi provvedimenti intesi:

*a*) ad aumentare le sezioni giudicanti;

*b*) ad effettuare un decentramento regionale o pluriregionale;

*c*) a demandare il giudizio ad un unico giudice.

(4 - 01737)

(24 febbraio 1981)

RISPOSTA. — I ritardi e le lentezze riscontrabili nell'esame dei ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra sono da attribuire non soltanto a deficienze o carenze strutturali degli organi della Corte dei conti, ma anche sia a procedure complesse quali quelle che consentono il riesame amministrativo dei provvedimenti in pendenza del ricorso, sia al fatto che è stato rimosso ogni termine alla presentazione dei ricorsi; è evidente che tali norme, pur configurandosi come disposizioni di particolare favore per i ricorrenti, contribuiscono però, nel contempo, a rallentare la definizione dei ricorsi pendenti e ad aumentare il numero di quelli giacenti in attesa di esame.

Circa poi l'adozione di provvedimenti volti a correggere le rappresentate disfunzioni, si fa presente che è all'esame del comitato ristretto della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati un disegno di legge (Atto Camera n. 1427) il quale prevede una normativa volta specificatamente alla semplificazione dei procedimenti in materia pensionistica.

Tale normativa, nei suoi aspetti più rilevanti, consente:

1) l'introduzione della figura del magistrato istruttore (art. 4) che provvede d'ufficio ad acquisire atti e documenti e a disporre gli altri mezzi di prova che ritenga rilevanti ai fini del giudizio, fissando i termini per i relativi adempimenti. Al magistrato istruttore compete inoltre decidere con decreto motivato, impugnabile con reclamo al collegio, le questioni pregiudiziali. L'unificazione di detti poteri nella figura dell'istruttore è connessa alla prevista (art. 21) eliminazione di ogni competenza processuale, in materia pensionistica, dell'ufficio del procuratore generale presso la Corte dei conti;

2) altra non irrilevante innovazione è quella relativa all'istituzione (art. 5) di appositi elenchi di consulenti medico-legali cui affidare, entro termini prefissati, gli accertamenti ritenuti necessari dall'istruttore. Tale meccanismo dovrebbe ridurre in misura notevole i tempi oggi richiesti per gli accertamenti sanitari;

3) agli effetti acceleratori è di notevole rilevanza inoltre la norma (art. 6) che prevede il funzionamento, in più turni, di ogni sezione giurisdizionale, cui viene ad essere assegnato un numero di magistrati idoneo e sufficiente a formare più collegi giudicanti. È da sottolineare che tale disposizione consente la trattazione di un numero maggiore di ricorsi senza dilatare l'attuale numero organico dei magistrati presidenti di collegi giudicanti, come potrebbe invece derivare dall'istituzione di altre sezioni specializzate nella pensionistica di guerra.

Le suesposte innovazioni, unitamente ad altri non irrilevanti snellimenti tecnici ri-

guardanti i termini o le formalità processuali previste dal citato disegno di legge, dovrebbero far conseguire notevoli effetti acceleratori e si auspica pertanto che il Parlamento provveda ad un sollecito esame del disegno di legge stesso che appare al momento essere l'unico e più idoneo strumento di superamento delle attuali disfunzioni del settore.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*
COMPAGNA

28 agosto 1981

---

D'AMICO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per chiedere se sono a conoscenza della situazione determinatasi nell'azienda manifatturiera « Fervisma » di Lanciano (Abruzzo), la quale, da tre mesi, per contingenti difficoltà finanziarie create da un concorso di cause negative, non si trova nella condizione di corrispondere alla maestranza, costituita da circa 120 operai, i salari dovuti, per cui a fine febbraio 1980 ne ha posti 51 in cassa integrazione.

Risultando che, in favore della citata azienda, presso la Cassa per il Mezzogiorno sono in attesa di definizione pratiche per provvidenze di legge da tempo istruite e poichè nell'area nella quale tale azienda opera si è in presenza di un oggettivo stato di bisogno di occupazione, che non consente di rimanere indifferenti di fronte all'ipotesi di perdere posti di lavoro, ma impone la difesa di quelli che esistono ed il loro aumento, l'interrogante chiede che da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si considerino con la sollecitudine del caso i possibili modi di intervento perchè l'azienda possa superare le sue attuali difficoltà e che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno voglia disporre la urgente liquidazione dei contributi alla stessa azienda concedibili e di cui alle pratiche accennate.

(4 - 00923)

(19 marzo 1980)

D'AMICO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Richiamata l'interrogazione n. 4 - 00923, con la quale si rappresentava la situazione di grave difficoltà in cui era venuta a trovarsi l'industria manifatturiera « Fervisma », per la produzione di abbigliamenti sportivi di Lanciano (Chieti), dopo che, nell'arco di un decennio, aveva mostrato la sua vitalità quintuplicando il numero dei propri dipendenti, e confermata l'esigenza allora prospettata di interventi di sostegno onde fosse evitato il peggio;

poichè ciò, a quanto è dato di sapere, si è regolarmente verificato, visto che gli operai rimasti in carico all'azienda, posti in cassa integrazione dal 18 ottobre 1980, non ne vanno riscuotendo l'indennità per inadempienze della ditta nei confronti dell'INPS, mentre la stessa andrebbe programmando ed attuando surrettiziamente l'avvio di nuove attività;

atteso che la condizione di vittime della crisi di lavoro in cui versano i 110 dipendenti di detta azienda merita di essere seriamente considerata, anche perchè si pone nel contesto di caduta di produttività di altre aziende operanti nella stessa località (IGC - Industria giocattoli cinematografici, ATLA - Industria lavorazione tabacchi, PAC - Industria accessori calzature), il che rende pesante ed insostenibile la situazione riguardando nel complesso non meno di 500 lavoratori,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di fare oggetto della sua premurosa e tempestiva attenzione la situazione prospettata e di assumere idonee iniziative perchè essa non precipiti in modo irreparabile.

(4 - 01605)

(15 gennaio 1981)

RISPOSTA. — La ditta « Fervisma » produce confezioni per uomo e per donna (giacche e giubotti di tipo sportivo) del genere mediofine, fine ed impiega prevalentemente manodopera femminile. La società in parola ha risentito del generale andamento negativo del settore in cui opera, caratterizzato da limitate commesse, e si è trovata in difficoltà, pur

disponendo di efficienti strumenti produttivi (attrezzature e macchinari), anche per una serie di motivi di carattere interno dovuti soprattutto ad assenteismo e scarsa sensibilità ai problemi di organizzazione industriale.

In data 2 maggio 1980 il titolare, che ha notevole esperienza nel campo dell'attività in parola ed è coadiuvato dai familiari (moglie e figlio), ha inoltrato domanda al tribunale di Lanciano, al fine di ottenere, per un biennio, l'amministrazione controllata che veniva concessa con decreto del 12 maggio 1980.

Il comitato dei creditori, in data 13 giugno 1980, ha approvato la proposta della « Fervisma » volta ad ottenere l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

La ditta ha ripreso la lavorazione *à façon* (commesse di terzi che forniscono modelli e materiali) che, rispetto a quella in proprio, è meno redditizia e ha richiamato tutto il personale sotto cassa integrazione, occupando peraltro solo 30-40 unità rispetto all'occupazione normale di 120 unità circa.

Avuto riguardo alla qualità del prodotto, alla locale situazione occupazionale ed alla dimensione media della ditta, si ritiene che la società « Fervisma » giochi un ruolo importante ai fini del progresso economico della zona e che la stessa possa superare lo stato di difficoltà con l'aiuto dei pubblici poteri. In proposito la società in questione ha ottenuto dalla Cassa per il Mezzogiorno, in data 27 giugno 1975, un contributo in conto capitale ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per la realizzazione, in Lanciano, di un impianto per la produzione di abbigliamento sportivo.

Per la stessa iniziativa la Cassa per il Mezzogiorno ha agevolato, sempre in data 27 giugno 1975, un finanziamento di lire 35 milioni concesso dal Banco di Napoli.

Per l'ampliamento del suddetto impianto la Cassa per il Mezzogiorno ha inoltre concesso, in data 16 maggio 1980, ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, un contributo in conto capitale di lire 73.540.000, a fronte di un piano di investimento di lire 183 milioni e 850.000.

Istituto istruttore della domanda presentata il 25 novembre 1977 è l'Isveimer di Napoli.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

3 agosto 1981

---

DELLA PORTA, SALERNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che i rappresentanti dell'Unione Italiana ciechi nel comitato provinciale di Viterbo si sono dimessi — e seguiranno dimissioni anche in altre parti d'Italia — per protestare contro l'interpretazione del Ministero riguardante la legge n. 33 del febbraio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59, che all'articolo 14-*septies* stabilisce: « ai ciechi civili verrà corrisposta la pensione tenendo presente un reddito annuo personale che non superi lire 5.200.000 », gli interroganti chiedono di conoscere se risponde a verità che il Ministero, con lettere circolari del giugno e del novembre 1980, stabilisce per i ciechi parziali, ai fini della legge di cui sopra, un reddito annuo di lire 2.500.000.
(4 - 01598)

(14 gennaio 1981)

RISPOSTA. — In ordine ai problemi sollevati, concernenti la determinazione del nuovo limite di reddito per la concessione delle provvidenze economiche a favore di alcune categorie di invalidi civili, fissata con l'articolo 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, si richiama quanto comunicato dal rappresentante del Governo di fronte alla 2ª Commissione della Camera dei deputati, il 6 maggio scorso, in risposta ad un documento parlamentare di analogo contenuto.

*Il Ministro dell'interno*
ROGNONI

3 agosto 1981

---

FERMARIELLO, VALENZA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponde a verità la preoccupante

notizia della cessione ad alcune società del Nord di importanti sezioni produttive degli stabilimenti napoletani della « Selenia ».

**In caso affermativo, si chiede di conoscere il punto di vista del Governo e l'atteggiamento che intende assumere.**

(4 - 01369)

(22 ottobre 1980)

RISPOSTA. — La decisione della Selenia di trasferire l'attività relativa ai radar di navigazione alla società Selesmar di Firenze, il cui azionista di maggioranza è la SMA (pure di Firenze), è dovuta alla pesante incidenza sulle perdite dell'azienda (oltre il 40 per cento), attribuite a detta attività, che peraltro contribuiva al fatturato totale per solo il 4 per cento.

Le perdite sono da attribuirsi a molteplici fattori, tra cui la concorrenza di ditte con tecnologie più spiccatamente commerciali (cioè non appesantite dagli alti costi di ricerca e sviluppo che caratterizzano la Selenia) e la fondamentale estraneità dell'organizzazione Selenia da un tipo di distribuzione, servizio e gestione vendite capillari quali quelli richiesti dai radar di navigazione, che devono essere presenti in tutti i maggiori porti del mondo.

La decisione assunta dalla Selenia non determina riduzione del personale, ma anzi un suo più utile impiego in altre lavorazioni di alta tecnologia.

Per quanto riguarda la cessione, peraltro ancora in corso di definizione, della linea subacqua alla Elsag — dello stesso gruppo STET — si precisa che il provvedimento risponde alla necessità di razionalizzazione delle attività in campo navale, con l'affidamento di tutte le attività subacque alla Elsag. Detta cessione, peraltro, non prevede movimenti fisici del personale, che continuerà ad essere impiegato presso lo stabilimento di Fusaro.

*Il Ministro delle partecipazioni statali*
DE MICHELIS

10 agosto 1981

---

FRANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che il sindaco della città di Reggio Calabria, ingegner Domenico Cozzupoli, ha disposto l'invio ai funerali delle vittime del vile attentato di Bologna del gonfalone del comune insieme ad una delegazione di amministratori, e ciò senza alcuna deliberazione della Giunta municipale;

considerato che l'interrogante ha presentato formale denunzia contro il predetto sindaco, e quanti altri vi abbiano eventualmente colpa, per abuso di atti di ufficio;

constatato come numerose denunzie contro il sindaco della città di Reggio e la Giunta municipale, presentate alla Magistratura da diverse forze politiche e da cittadini, hanno fino ad oggi sortito solo l'effetto di consentire al predetto sindaco, ingegner Cozzupoli, di affermare spavaldamente, anche in occasione di gravi violazioni di legge e peraltro nella stessa aula del Consiglio comunale, che non teme il ricorso alla Magistratura,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro al fine di assicurare il normale, seppur autonomo, corso della giustizia in relazione alla sopra detta denunzia, non potendosi ulteriormente tollerare che in una città di 180 mila abitanti il sindaco continui a reggere la cosa pubblica come se si trattasse di fatti personali e privati, esercitando le sue funzioni dispoticamente, più da commissario straordinario che non da rappresentante di forze politiche elettive.

(4 - 01398)

(27 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Il Procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabra, richiesto di notizie in ordine alla denunzia di cui all'interrogazione, ha fatto presente che il pretore di quella città, con decreto emesso in data 18 maggio 1981, non ravvisando estremi di reato nei fatti denunziati a carico del sindaco, ingegner Cozzupoli, ha disposto l'archiviazione degli atti ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale.

Peraltro, a carico del sindaco di Reggio Calabria e dei componenti la Giunta municipale pende presso quella pretura proce-

dimento penale per il delitto di cui agli articoli 112, n. 1, e 323 del codice penale, concernente fatti diversi da quello denunziato dall'interrogante, ed il relativo dibattimento è già stato fissato per l'udenzia del 6 ottobre 1981.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

17 agosto 1981

---

GIOVANNETTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se non sia giunto il momento di procedere ad una riclassificazione del porto di Porto Vesme (Cagliari), stante che i porti di Carloforte e Sant'Antioco dispongono di un ufficiale « Circomar » mentre Porto Vesme dispone di un ufficiale « Locomar »;

quali provvedimenti si intendano adottare per l'aumentato traffico marittimo in ordine all'allungamento della diga foranea — che non ripara adeguatamente i natanti dagli effetti della risacca in occasione del maestrale, vento prevalente — alla dotazione di adeguate strutture, quali i mezzi portuali (gru e nastri trasportatori), nonchè di uffici, piloti ed ormeggiatori, ed allo stesso ampliamento dell'organico della compagnia portuale;

se non si consideri opportuno disporre la recinzione del porto dotandolo, fra l'altro, di servizi elementari quali una illuminazione adeguata, acqua potabile e cisterne per l'approvvigionamento dei natanti.

(4 - 01477)

(19 novembre 1980)

RISPOSTA. — Il porto di Portovesme è classificato nella terza classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi del regio decreto n. 3095 del 1885; esso è quindi di competenza regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975.

Il prefato porto è interessato da un notevole volume di traffico che ha raggiunto, nell'ultimo quinquennio, 4.000.000 circa di tonnellate di merci movimentate, con una percentuale superiore al 60 per cento per le merci secche.

Va osservato, peraltro, che le opere foranee non lo difendono dalla traversia principale da nord-ovest, la quale solleva nel suo bacino interno forte risacca, con aspetti talvolta di mare vivo, che impedisce le operazioni commerciali, rendendo pericolosa la permanenza delle navi e causando danni ricorrenti alle opere portuali.

La situazione geomorfica dei fondali del canale di S. Pietro, ove si affaccia Portovesme, provoca, nell'avamporto e nello stesso canale, onde di barra, alte fino a 4 metri, che rendono estremamente difficoltoso in queste condizioni anche lasciare il porto per guadagnare il largo.

Le cause dei fenomeni che interessano il bacino portuale vengono attribuite dai locali piloti allo scarso ridosso dato dal molo di sopraflutto, a ponente dello specchio acqueo, ed all'orientamento del canale di accesso, orientato nella direzione della traversia principale, situazione che favorisce il convogliamento nel porto delle correnti e delle onde provocate dalle irruenti burrasche che colpiscono la zona da maestrale.

In proposito la competente capitaneria ha fatto presente che è auspicata una nuova opera foranea che, partendo dalla costa a nord di Portoscuso, si protenda sugli esistenti bassi fondali verso lo scoglio della « Ghinghetta » in modo da rompere così lo impeto del moto ondoso da maestrale.

Per la movimentazione delle merci il porto in parola dispone di 6 autogru, della portata massima da 100 a 160 tonnellate, le quali riescono a soddisfare sufficientemente le esigenze degli utenti, realizzando tempi di discarica e resa ottimali. Il materiale sbarcato (in gran parte minerali e carbone), invece, può essere depositato solo sulla banchina commerciale, posta a ridosso del molo di ponente, e deve essere avviato negli stabilimenti a mezzo di camion (alcuni stabilimenti sono collegati alle antistanti banchine con nastri trasportatori asserviti a mezzi fissi con benna).

Il servizio di pilotaggio è espletato dalla corporazione piloti di S. Antioco, composta di 3 piloti effettivi. Peraltro, la predetta capitaneria ha provveduto ad interessare l'ufficio circondariale marittimo di S. An-

tioco per l'eventuale aumento di una unità del suddetto organico.

Il gruppo ormeggiatori Portoscuso è composto di 6 membri (sono in corso le operazioni concorsuali per il completamento dell'organico del gruppo con l'assunzione di due unità); la compagnia portuale è composta di 39 lavoratori (la commissione locale ruoli e produttività ha di recente riconosciuto la necessità di aumentare l'organico di 15 unità). Non risultano, comunque, ritardi alle navi o alle operazioni commerciali per carenze nel settore dei summenzionati servizi portuali.

Si rende noto, infine, che il porto è del tutto privo di recinzione e di illuminazione, così come è sprovvisto di servizi per i numerosi passeggeri da e per Carloforte; il rifornimento idrico avviene per mezzo autobotti mancando una rete idrica del porto.

Questa Amministrazione ha interessato i competenti organi della regione Sardegna, al fine di sensibilizzarli all'adozione dei provvedimenti necessari ad eliminare le segnalate disfunzioni.

*Il Ministro della marina mercantile*
MANNINO

1 agosto 1981

---

GIOVANNETTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se risponde a verità che la società AMOCO ed un'altra siano state autorizzate ad effettuare operazioni di allibo nel Golfo di Sant'Antioco (Cagliari).

(25 novembre 1980)

(4 - 01487)

RISPOSTA. — Relativamente ad operazioni di allibo autorizzate nel golfo di Sant'Antioco, si fa presente che l'ufficio circondariale marittimo in data 14 novembre 1980 ha autorizzato, in via sperimentale, un'operazione di trasbordo di tonnellate 35.000 di *crude oil* dalla M/c « Lennino » di bandiera sovietica alle M/cc « Pisbidue » ed « Ignazia » di bandiera italiana.

In data 14 dicembre 1980 ha autorizzato, sempre in via sperimentale, un secondo trasbordo di tonnellate 36.000 dalla M/c « John Reed » di bandiera sovietica alle M/cc « Pibidue » e « Palmira Zeta » di bandiera italiana.

Tali operazioni, in via sperimentale, sono state autorizzate su richiesta della ditta Recoil Sarda s.r.l., la quale avrebbe manifestato l'intenzione, inoltre, di dislocare a S. Antioco una nave di piccolo tonnellaggio (t.s.l. 500 circa) in grado di ricevere il carico delle cisterne in transito nel Mediterraneo.

Unitamente a tali operazioni il golfo di Palmas avrebbe dovuto ricevere grosse navi cariche di carbone da trasferire su altre unità.

La capitaneria di porto di Cagliari, venuta a conoscenza delle dette operazioni nel golfo di Sant'Antioco, ha diffidato il titolare dell'ufficio circondariale marittimo locale dal concedere per il futuro ulteriori autorizzazioni per allibo di petroliere per il seguente ordine di considerazioni di carattere tecnico condivise dal Ministero della marina mercantile:

*a*) qualsiasi attività di trasbordo (perchè di trasbordo si tratta e non di allibo nella fattispecie) di merci pericolose presuppone l'osservanza — nel quadro della normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, numero 1008 — di disposizioni di dettaglio per il caso specifico, debitamente studiate ed approvate dalla competente autorità marittima;

*b*) a fronte della naturale pericolosità dei trasbordi di olii minerali grezzi, pericolosità intesa nella accezione più ampia del termine, comprensiva del pericolo d'inquinamento, non appare un sostanziale vantaggio economico per l'economia locale, rimanendo esso limitato ad alcune categorie ristrette di operatori di servizi portuali (piloti, rimorchiatori, panne galleggianti antinquinamento);

*c*) una richiesta, naturalmente non generica come quella presentata dal rappresentante della Recoil Sarda, che si riferisca all'allibo di prodotti (gasolio, olio combustibile, carbone) effettivamente diretti in tutto o in parte ad industrie dell'*hinterland* di Portovesme, trasportati da navi che per le loro dimensioni e caratteristiche non pos-

sono operare alle banchine di tale porto, potrebbe trovare maggiore giustificazione e meriterebbe, di conseguenza, attenzione e considerazione da parte della autorità marittima.

*Il Ministro della marina mercantile*
MANNINO

10 agosto 1981

---

GIOVANNETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza dei consistenti aumenti concessi ai dirigenti della SAMIN e se consideri tale decisione coerente con i gravi ritardi che caratterizzano i programmi della stessa società.

(4 - 01933)

(15 aprile 1981)

RISPOSTA. — Si comunica che la Samim ha riferito di aver effettivamente provveduto ad una revisione retributiva che ha interessato una parte dei propri dirigenti, ritenendo opportuno — nell'ambito di proprie autonome valutazioni — procedere ad una perequazione all'interno della società e nell'ambito del gruppo ENI, nonchè ad una armonizzazione dei trattamenti economici in relazione alla situazione del mercato del lavoro esterno all'azienda.

*Il Ministro delle partecipazioni statali*
DE MICHELIS

11 agosto 1981

---

GUSSO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della marina mercantile.* — Premesso:

che l'agibilità dell'imboccatura di Porto Levante, principale accesso al mare dell'idrovia padana per le navi fluvio-marittime e porto rifugio classificato, è gravemente compromessa da interramenti ai quali nel recente passato si faceva fronte con periodici dragaggi, ora interrotti;

che la Regione Veneto sta per dare inizio ai lavori di ripristino dello Scanno Cavallari, delimitante la contigua Laguna della Vallona, mediante il quale viene resa utilizzabile la corrente di marea al fine di evitare la formazione di barre sabbiose alla foce del Po di levante, particolarmente con la prevista realizzazione di idonei moli foranei al fine di ottenere i fondali necessari alla navigazione fluvio-marittima;

che la crisi energetica sollecita interventi anche a Porto Levante per favorire in generale lo sviluppo della navigazione interna per il trasporto delle merci, e in particolare per non compromettere, ma anzi per potenziare, i cospicui traffici in atto lungo il Po di Levante e l'idrovia padana,

l'interrogante chiede di conoscere:

*a*) se non si ritenga di far eseguire, nell'immediato, i citati lavori di dragaggio trasferendo a Porto Levante la motodraga « Calabria », attualmente inoperosa presso il Genio civile per le opere marittime di Trieste;

*b*) se non si ritenga di finanziare con urgenza l'esecuzione dei moli foranei alla foce del Po di levante in concomitanza con gli interventi di ripristino dello Scanno Cavallari.

(4 - 01764)

(26 febbraio 1981)

RISPOSTA. — L'imboccatura portuale di Porto Levante — che è iscritto nella 1ª categoria dei porti marittimi nazionali come porto-rifugio, ed è quindi di competenza statale — è soggetta a continui interramenti che ne menomano gravemente l'agibilità.

Negli scorsi anni questa Amministrazione ha provveduto ad assicurare l'agibilità dell'imboccatura portuale mediante interventi di dragaggio eseguiti con i mezzi del servizio escavazioni porti, ovvero a mezzo di di imprese specializzate.

Il problema, tuttavia, non è stato definitivamente risolto, e si è puntualmente ripresentato anche nel corso del corrente anno.

Infatti, trattandosi di un passo marittimo da aprirsi in sabbie molti fini, e fondali bassi, occorre che non vi siano agitazioni ondose di una certa entità che sono purtroppo frequenti, specie nei mesi invernali.

Il dragaggio, pertanto, pur essendo un intervento a carattere precario è tuttavia utile se svolto in condizioni climatiche favorevoli.

Ciò premesso, si informa che è stato disposto il trasferimento a Porto Levante della motodraga Calabria, per effettuare un primo intervento di escavo.

Tale intervento preliminare è necessario ai fini del successivo e più completo dragaggio che sarà effettuato con la motodraga « Di Vittorio » di maggiore potenza.

Una soluzione meno temporanea del problema della officiosità del porto di Pò Levante è collegata alla costruzione di due moli guardiani convergenti, che trasferiscono l'imboccatura su fondali più profondi e, quindi, meno sensibili alle ondazioni.

A tal fine l'ufficio per le opere marittime di Venezia ha proposto e presentato due soluzioni:

*a*) la prima prevede la costruzione di due moli guardiani al lato dell'attuale imboccatura portuale;

*b*) la seconda, più a sud, a difesa di una imboccatura di nuova costruzione.

Si assicura che il problema è allo studio al fine di pervenire a soluzioni concrete, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
NICOLAZZI

11 luglio 1981

---

MALAGODI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che la vigente normativa dispone considerevoli aumenti tariffari per gli utenti che usufruiscano dei servizi elettrico e telefonico in abitazione diversa da quella in cui risultino residenti;

considerato che la definizione eccessivamente ampia che si è voluta dare delle cosiddette seconde case obbliga al pagamento dei maggiori oneri numerosi lavoratori o studenti costretti ad allontanarsi temporaneamente dai luoghi di residenza ed a vivere in abitazioni prese in locazione,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ravvisi l'opportunità di provvedere per eliminare i predetti gravi inconvenienti e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intendano adottare in modo che gli utenti in questione non sopportino il peso delle maggiorazioni tariffarie, riconducendo ad equità le disposizioni in materia.

(4 - 01740)

(24 febbraio 1981)

RISPOSTA. — Al riguardo si significa che questo Dicastero, anche per venire incontro a sollecitazioni provenienti da più parti, non escluse quelle in sede parlamentare, con decreto del Presidente della Repubblica n. 282 del 6 giugno 1981, ha emanato una nuova disciplina riguardante le utenze telefoniche site in abitazione diversa da quella di residenza anagrafica dei rispettivi titolari (cosiddette « seconde case »), ai fini della loro inclusione o meno nella categoria C.

Secondo tale normativa l'utenza telefonica viene ora considerata di categoria C solo nel caso in cui l'interessato o un componente il nucleo familiare sia titolare di altra utenza classificata in categoria B.

Con l'occasione si è disposta un'agevolazione anche per le utenze duplex esistenti nella seconda abitazione. Poichè in tal caso non è apparso equo applicare l'intero canone di categoria C, è stato previsto che il canone venga ridotto di una somma pari alla differenza di canone esistente tra la categoria B simplex e quella B duplex.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GASPARI

3 settembre 1981

---

MITROTTI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il « Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e relativo trattamento economico » (legge 3 aprile 1979, n. 101), nella declaratoria di categoria (articolo 3) assegna l'VIII categoria alle « attività di diretta collaborazione con i dirigenti e loro sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza »);

che, a seguito delle ripetute rimostranze del responsabile CISNAL-Telstato di

Messina, invocanti il dovuto rimedio all'assenza totale di un interlocutore dell'azienda (avente mansioni e responsabilità adeguate) presso l'Ufficio interurbano dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, risulta formalmente abilitato a tanto il signor Cerruti, già in forza presso detto ufficio;

che il prefato signor Cerruti risulta solo di recente inquadrato nella VI categoria;

che nessun ordine di servizio interno ha fino ad oggi acclarato le reali mansioni assegnate al signor Cerruti (il quale ama qualificarsi « sostituito del direttore »), nè le motivazioni legittimanti l'incarico conferito (se conferito),

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponde al vero che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici abbia conferito al signor Cerruti, dipendente presso l'Ufficio interurbano di Messina, l'incarico di sostituto del direttore ed in quale data;

quali legittime motivazioni sottendono l'affidamento di mansioni superiori non suffragate dalla possibilità oggettiva di conferire la categoria (VIII) corrispondente al nuovo incarico.

(4 - 01771)

(3 marzo 1981)

RISPOSTA. — Si conferma che effettivamente il nuovo ordinamento del personale postelegrafonico, disciplinato dalla legge 3 aprile 1979, n. 101, attribuisce ai dipendenti inquadrati nell'ottava categoria l'attività di diretta collaborazione con i dirigenti e loro sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza.

Tuttavia si deve rilevare che le funzioni di direttore di ufficio telefonico interurbano non sono ricomprese fra quelle proprie della carriera dirigenziale; gli uffici telefonici interurbani dell'ASST (vedi decreto ministeriale 14 marzo 1972, n. 37112, riguardante la classificazione e riorganizzazione interna degli uffici interurbani) erano ripartiti in tre classi, in relazione al volume complessivo del traffico telefonico e, a seconda delle classi, erano preposti gli stessi impiegati della ex carriera di concetto (dirigente superiore di esercizio, dirigente di esercizio) coadiuvati da sostituiti il cui numero era fissato, a sua volta, in relazione all'importanza dell'ufficio stesso.

Circa i compiti, poi, affidati ai sostituti del titolare di ufficio interurbano, si soggiunge che, sempre in base al citato decreto ministeriale n. 37112, i sostituti, compreso quello preposto alla dirigenza del settore traffico e commutazione, svolgevano « compiti di vigilanza sull'andamento del traffico nazionale ed internazionale, vigilanza sui servizi dell'accettazione al pubblico, addestramento e qualificazione del personale di commutazione e dei servizi accessori, definizione dei reclami e relazioni pubbliche ». Detti compiti venivano assegnati ai sostituti dal titolare dell'Ufficio a seconda delle esigenze dei servizi e della necessità di assicurare, in modo continuativo, la regolarità e la efficienza degli stessi, anche mediante l'adozione di turni rotativi di presenza.

In applicazione degli articoli 1, 4 e 6 della citata legge n. 101, con decreto ministeriale del 27 maggio 1980 n. 48025, sono state ora individuate le qualifiche funzionali del personale della ASST e stabiliti i relativi profili professionali e contingenti organici.

In particolare, è stato previsto che le funzioni di sostituto del direttore di ufficio interurbano non in sede di centro di compartimento telefonico (quale è appunto l'ufficio interurbano di Messina) sono proprie del personale inquadrato nella VI categoria rivestente la qualifica di revisore coordinatore.

Conformemente all'anzidetto decreto ministeriale, il revisore coordinatore (VI categoria) Cerreti Roberto è stato nominato sostituto del titolare del predetto ufficio interurbano di Messina, su proposta del capo dell'ispettorato V zona, funzionario che ha la diretta responsabilità dei servizi telefonici statali nell'ambito della circoscrizione territoriale comprendente l'ufficio interurbano di Messina. Lo stesso Cerreti ha assunto le suddette mansioni in data 11 giugno 1980.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GASPARI

3 settembre 1981

MURMURA. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Le giuste e corrette iniziative per una più incisiva tassazione della cosiddetta seconda casa, nonchè le modifiche ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, sovrapprezzi e condizioni varie per la fornitura dell'energia elettrica, aventi la data del 29 dicembre 1979, collocate nella medesima ottica, possono ingenerare notevoli e qualificate critiche, anche di ordine costituzionale, ove non siano accompagnate da sistemi di tassazione che colpiscano quanti hanno acquistato e possiedono all'estero una seconda casa, sintomo certo di ricchezza e di esportazione di valuta.

Per quanto sopra e per l'evidente disparità di trattamento con i concittadini proprietari in Italia, l'interrogante chiede di conoscere quali comportamenti il Governo intende assumere in entrambe le direzioni.

(4 - 01321)

(17 settembre 1980)

RISPOSTA. — Con la legge 24 aprile 1980, n. 146, si è stabilito all'articolo 4 che, con effetto dal 1° gennaio 1979, per le unità immobiliari destinate ad uso abitazione, possedute dal contribuente in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a sua disposizione, il reddito dei fabbricati determinato a norma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aumentato di un terzo.

Con tale norma il legislatore ha voluto ridurre l'area di erosione della base imponibile con una particolare maggiorazione dei coefficieti di aggiornamento delle rendite catastali per le abitazioni secondarie, iniziando così un primo passo verso l'adeguamendo dei redditi figurativi a valori più prossimi a quelli reali.

Per i redditi di beni immobili situati all'estero vige invece la disciplina dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Ai sensi della cennata disposizione i redditi dei beni immobili situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata in detto Stato per il corrispondente periodo d'imposta, con obbligo, peraltro, da parte del contribuente di dichiararne l'importo al lordo delle imposte dovute su di essi nello Stato estero.

La *ratio* della citata norma va ricercata nella pratica impossibilità, per l'ufficio di domicilio fiscale, di procedere ad una valutazione diversa e, per quel che riflette la imputazione al lordo dei tributi pagati all'estero, nell'esigenza di assumere — nel computo del reddito complessivo — redditi netti ma considerati al lordo dell'imposta corrisposta all'estero.

Per completezza di argomento, si fa presente inoltre che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, prevede al n. 2) del secondo comma che le persone fisiche, in sede di dichiarazione annuale, debbono indicare, tra i dati e notizie rilevanti, le residenze secondarie a disposizione permanente o temporanea sia in Italia che all'estero.

Si deve infine rilevare che è allo studio una completa ed organica revisione della disciplina dei redditi immobiliari che tenga conto della necessità di determinare sempre meglio l'ammontare effettivo di tali redditi.

Nell'ambito di tale studio troverà soluzione anche il problema sollevato nell'interrogazione.

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

7 settembre 1981

---

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per essere informato sui rimedi che si intendono adottare a Mileto, importante comune della provincia di Catanzaro, ove i fenomeni di criminalità si vanno accentuando in questi ultimi mesi, come dimostrano gli attentati al dottor Rino Di Leo, al signor Luigi Prestia ed al signor Vittorio Bagnato, amministratori comunali, nonchè al sindaco della città, con l'incendio dell'automobile,

e, in questi giorni, al professor Giuseppe Panzitta, anche questi esponente qualificato della Democrazia cristiana.

Tutti questi tristi avvenimenti, uniti al rapimento del giovane Zappino, impongono una più accentuata azione repressiva, tale da tranquillizzare gli abitanti onesti di Mileto e da confortare il lodevole impegno dell'Arma dei carabinieri, vanificato, a quanto sembra, da immigrazioni e da arrendevolezze.

(4 - 01379)

(22 ottobre 1980)

RISPOSTA. — In effetti, nel comune di Mileto si è registrato nel periodo dall'agosto 1978 all'ottobre 1980 un certo incremento del fenomeno criminoso, con episodi, in taluni casi, di chiara matrice politica (data anche la loro concomitanza con le consultazioni elettorali del 1978 e del 1980) e, in altri casi, di delinquenza comune.

Per combattere efficacemente tale fenomeno e restituire alla popolazione la necessaria tranquillità, si è provveduto a rinforzare l'organico della stazione carabinieri di quel comune, che ammonta ora a nove unità, e si è intensificata l'attività preventiva e repressiva da parte dei militari della stazione stessa, in ciò coadiuvati dal personale della stazione carabinieri di Francica e Filandari e dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Vibo Valentia.

Nel quadro di tale opera di prevenzione sono stati adottati, ai sensi della legislazione vigente, numerosi provvedimenti di diffida, di revoca di patenti di guida e di licenze di porto d'armi, nonchè provvedimenti di sequestro di armi.

*Il Ministro dell'interno*
ROGNONI

2 settembre 1981

---

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Le vigenti leggi prevedono per il Corpo dei vigili del fuoco molteplici incombenze e delicate funzioni anche nel campo urbanistico-edilizio, tanto che è obbligatorio invitare alle riunioni delle Commissioni edilizie comunali il comandante provinciale del benemerito Corpo, la cui partecipazione è, però, del tutto illusoria in considerazione del fatto che questi, tra i molti pregi, non ha certamente quello della ubiquità in molti centri della stessa provincia.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere come il Governo intenda rimediare ai gravi inconvenienti nascenti da tali assenze, facendo eventualmente rappresentare l'Amministrazione da tecnici che, avendo espletato servizio nello stesso Corpo dei vigili del fuoco o nel Genio militare, possano offrire sufficienti garanzie.

(4 - 01841)

(18 marzo 1981)

RISPOSTA. — In effetti a causa della non sempre piena disponibilità dei comandanti provinciali dei Vigili del fuoco — assorbiti da molteplici compiti di primaria importanza — risulta difficile talvolta assicurare la presenza dei medesimi alle riunioni delle commissioni edilizie comunali.

D'altra parte non risulta spesso praticabile la delega a tecnici dipendenti dal corpo dei Vigili del fuoco, attesa la carenza organica della categoria che, per assolvere in pieno ai compiti istituzionali, dovrebbe raggiungere un numero di elementi notevolmente superiore all'attuale.

Per ovviare a tale carenza di tecnici, il Governo, accogliendo, sia pure parzialmente, le istanze dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, ha predisposto il disegno di legge n. 1256 che prevede, fra l'altro, un aumento dell'organico dei tecnici di 300 unità.

Per quanto riguarda l'impiego di tecnici esterni all'Amministrazione, si ritiene che il loro apporto non possa offrire garanzie idonee, in quanto basate sul solo dato, peraltro insufficiente, di aver prestato servizio nel Corpo per il breve lasso di tempo del servizio di leva.

*Il Ministro dell'interno*
ROGNONI

25 agosto 1981

---

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere con quali mezzi finanziari, con quale sistema di appalto ed attraverso quali collaudi l'Amministrazione comunale di Dinami abbia proceduto alle pur lodevoli sistemazioni di una piazza, compresa tra via Cavour e via Roma, nel capoluogo, e di altra nell'importante frazione di Melicuccà.

(4 - 01963)

(5 maggio 1981)

RISPOSTA. — L'Amministrazione comunale di Dinami, con deliberazioni consiliari numeri 14 e 15 del 24 febbraio 1979, ha proceduto alla sistemazione di una piazza, compresa tra la via Cavour e la via Roma del Capoluogo e di altra nella frazione Melicuccà, provvedendo al relativo finanziamento, mediante l'utilizzazione dei fondi provenienti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Tali opere pubbliche sono state affidate in data 28 novembre 1979 alla ditta Rizzo Luigi del luogo, mediante trattativa privata. I relativi contratti sono stati registrati in data 4 dicembre 1979 presso l'ufficio del registro di Serra San Bruno.

In data 7 luglio 1980, a lavori ultimati, l'ingegner Rovito Nazzareno da Vibo Valentia, progettista e direttore dei lavori stessi, ha rilasciato al comune un certificato di regolare esecuzione dei lavori che tiene luogo del formale atto di collaudo.

*Il Ministro dell'interno*
ROGNONI

7 agosto 1981

---

MURMURA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per essere informato sulle ragioni per le quali il Corpo delle miniere non ha aderito alla motivata richiesta di sospensione dell'estrazione dalla cava di feldspato in comune di Parghelia, che provoca notevoli pericoli per gli abitati vicini in conseguenza della complessità dei lavori, sospensione ripetutamente sollecitata da quella Amministrazione comunale, giustamente preoccupata.

(4 - 02014)

(27 maggio 1981)

RISPOSTA. — Nel territorio del comune di Parghelia è stata rilasciata, fin dal 1951, una concessione mineraria per la coltivazione di feldspati che, dopo alterne vicende, è pervenuta alla s.p.a. Italmineraria che ne detiene il titolo minerario dal 1977.

Nel corso della gestione di quest'ultima società il distretto minerario di Napoli, organo periferico di questo Ministero competente per territorio, è intervenuto più volte, con proprie determinazioni, dapprima per disciplinare le coltivazioni, poi per vietare la prosecuzione dei lavori quando sono insorte ragioni di sicurezza e infine per imporre la sistemazione finale del cantiere (fronte e piazzale).

Con la cessazione dell'attività estrattiva e la sistemazione prescritta, secondo il parere del predetto ufficio distrettuale non vi sarebbero più pericoli per la sicurezza del centro abitato, che dista oltre 500 metri dalla fonte di scavo.

La società Italmineraria ha fatto inoltre presente che, avendo iniziato i lavori di coltivazione per lo stesso minerale in altra zona in provincia di Catanzaro, abbandonerà la miniera di cui trattasi non appena saranno ultimati i prescritti lavori di sistemazione.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

3 agosto 1981

---

PETRONIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde al vero il fatto che il procuratore delle imposte di Vallo della Lucania, signor Mario Pasca, consigliere comunale e segretario di sezione della DC del comune di Cannalonga (Salerno), ai fini della presentazione della documentazione per il controllo fiscale dal 1974 ad oggi, ha invitato, tra gli artigiani di quel comune, solo quelli notoriamente iscritti al PSI.

(4 - 01329)

(1 ottobre 1980)

RISPOSTA. — L'ufficio imposte di Vallo della Lucania ha proceduto, fino al 31 dicembre 1980, all'invio di complessivi 684 questionari.

Dei 241 questionari emessi nell'anno 1980 solo dieci sono stati inviati ad altrettanti contribuenti con domicilio fiscale nel comune di Cannalonga per motivi concernenti la loro posizione fiscale ed a seguito di un esposto anonimo del 14 giugno 1980 indirizzato all'ufficio delle imposte di cui trattasi.

In merito l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Napoli ha precisato che sono stati raggiunti dai questionari in parola i signori Carbone Francesco, Esposito Franca, Cortazzo Giuseppe, Carbone Toribio, Pagnotto Francesco, Troncone Natalino e Maiese Francesco.

Altri tre questionari sono stati inviati ai signori Antuoni Sabato, nato il 3 aprile 1946, Antuoni Sabato, nato il 28 gennaio 1948 e Valletta Mario.

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

6 agosto 1981

---

PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che, con la legge n. 382 del 1978, sono stati istituiti gli organi della rappresentanza militare COBAR (Consigli di base di rappresentanza), COIR (Consigli intermedi di rappresentanza), COCER (Consiglio centrale di rappresentanza), onde adeguare la vita delle caserme al dettato della Costituzione repubblicana;

considerati il ruolo e la funzione cui è chiamata la rappresentanza militare, in un ambito che esula da competenze proprie della gerarchia militare, quali l'ordinamento, l'impiego del personale, le operazioni, l'addestramento, il rapporto gerarchico funzionale ed il settore logistico-operativo;

rilevato che, perciò, quanto mai pertinente con esigenze insopprimibili appare l'ambito operativo in cui dette rappresentanze debbono esplicare il proprio mandato (nella fattispecie, infatti, le cennate rappresentanze, ai vari livelli, COBAR, COIR, COCER, debbono occuparsi di problemi che, troppo a lungo dimenticati e trascurati, rendono talvolta odioso e umiliante il servizio militare);

considerato che tra i compiti delle rappresentanze democraticamente elette ve ne sono alcuni che investono questioni di scottante attualità — quali le case, gli alloggi, le condizioni igienico-sanitarie, la conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, la qualificazione professionale, il reinserimento dei giovani di leva nell'attività lavorativa alla cessazione del servizio militare, le provvidenze per gli infortuni o l'assistenza per le infermità contratte per causa di servizio, le attività promozionali di carattere assistenziale, ricreativo e culturale — nonchè quello di esprimere pareri, proposte e richieste « su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari, circa la condizione, il trattamento e la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari » e quant'altro sia necessario perchè l'esercizio dei diritti e dei doveri del cittadino in armi non sia del tutto formale;

accertato che la spinta riformatrice voluta dal legislatore stenta ad affermarsi e che la volontà di recepimento delle istanze prospettate dalla rappresentanza militare, senza inutili *viae crucis* burocratiche, deve essere oggetto di severo controllo proprio per non vanificare lo spirito e la lettera della legge, la quale ha un retroterra di 30 anni di battaglie contro una struttura militare autoritaria, non sempre aperta alle istanze democratiche;

rilevato che, a causa delle accennate resistenze, esiste un palese malessere tra i militari e gli organi di rappresentanza, talchè le recenti elezioni indette per rinnovare le rappresentanze degli ufficiali di prima nomina e dei militari di leva hanno dato dei risultati deludenti per la scarsa partecipazione al voto,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare per acclarare le ragioni del fenomeno denunciato, atteso che — come parrebbe all'interrogante — queste siano in stretta correlazione a restrizioni e ritardi nell'applicazione della riforma, nonchè ai tempi lunghi e defatiganti che intercorrono tra la prospettazione delle rivendicazioni ed il loro recepimento.

(4 - 01576)

(9 gennaio 1981)

RISPOSTA. — Gli organi di rappresentanza militare, regolarmente istituiti ai vari livelli, hanno iniziato a svolgere le loro funzioni nei modi indicati dalla legge, osservando le scadenze previste per le attività elettorali relative al rinnovo dei delegati delle categorie « C », « D » ed « E » aventi mandato semestrale.

Al loro esame sono sottoposti, per il previsto parere, tutti gli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela del personale militare. In particolare, al COCER è stato chiesto il parere sui disegni di legge in materia di avanzamento, di servizio militare di leva, di trattamento economico dei militari, nonchè sui regolamenti degli alloggi, di disciplina militare e della rappresentanza militare.

Nelle sedi competenti gli organi di rappresentanza, secondo la rispettiva competenza, hanno reso note le proprie osservazioni e hanno avanzato le proposte e le istanze della base, contribuendo alla soluzione dei problemi di interesse del personale rappresentato.

Delegazioni o membri della rappresentanza hanno avuto vari contatti con il Ministro della difesa e con le Commissioni difesa delle due Camere. Gli incontri dei militari di leva eletti ai COIR hanno avuto e avranno cadenza semestrale, sebbene dalla legge previsti annualmente. Frequenti incontri di lavoro avvengono con il COCER, dopo l'iniziale presa di contatto.

Da parte degli organi della Difesa sono state impartite direttive intese a facilitare e incentivare, con ogni possibile mezzo, le attività della rappresentanza militare, le cui istanze e proposte sono sempre attentamente valutate ai competenti livelli decisionali anche se non sembra possano trovare immediata realizzazione a causa della complessità dei problemi sollevati e della necessità di fare ricorso a provvedimenti legislativi, di non facile e rapido corso.

Circa la partecipazione alle elezioni, nell'ultima consultazione (ottobre 1980) si sono presentati 210.363 votanti, pari al 90,7 per cento degli elettori. Le elezioni preliminari per le successive elezioni semestrali, conclusesi all'inizio di maggio, hanno confermato e superato la precedente percentuale di afflusso alle urne.

*Il Ministro della difesa*
LAGORIO

18 agosto 1981

---

PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se ed in quale misura siano state predisposte le forze per la « polizia d'alto mare », in correlazione con la prossima istituzione delle « zone economiche esclusive »;

se, per adempiere ai compiti di difesa dei nostri interessi nel Mediterraneo centrale, siano stati costruiti idonei mezzi operativi in grado di far fronte alla nuova realtà derivante dall'ampliamento dello spazio marittimo.

(4 - 01585)

(14 gennaio 1981)

RISPOSTA. — Le « zone economiche esclusive » sono previste nella normativa internazionale in corso di elaborazione (III Conferenza dell'ONU sul Diritto del mare).

In vista dei nuovi compiti di vigilanza e controllo su vaste aree marine, il noto disegno di legge recante disposizioni per la difesa del mare — approvato dal Senato e tuttora all'esame dell'altro ramo del Parlamento — istituisce un apposito servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche (compresa la pesca) nelle aree situate al di là del limite del mare territoriale.

La Marina militare, alla quale è previsto che venga affidato l'esercizio di tale servizio, provvederà all'acquisizione di mezzi navali di adeguate caratteristiche operative non appena la nuova normativa diverrà operante.

*Il Ministro della difesa*
LAGORIO

18 agosto 1981

---

RUHL BONAZZOLA, SALVUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno ispirato il telegramma inviato dal Ministro all'Università

di Pavia — corso di laurea in odontoiatria — nel quale si afferma che, mancando la circolare applicativa, deve intendersi sospesa l'applicazione del comma *c*) dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n.382, relativo al riordinamento della docenza universitaria.

Tale comma prevedeva che nelle facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione potessero essere attribuiti insegnamenti, oltre che a professori ordinari, anche a docenti che avessero maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato.

Gli interroganti fanno presente al Ministro che la disposizione di affidare ai soli docenti ordinari gli insegnamenti suddetti crea in alcuni corsi di nuova istituzione una situazione che potrebbe portare alla paralisi: è il caso del nuovo corso di informatica istituito presso l'Università statale di Milano che, contando attualmente 500 studenti, dovrebbe essere sdoppiato in due corsi, uno dei quali dovrebbe essere affidato ad un professore associato in mancanza di un docente ordinario.

Gli interroganti chiedono, di conseguenza, di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno rivedere le indicazioni emanate e fanno presente, in pari tempo, l'assurdità di sospendere l'applicazione di una legge, lamentando la mancanza di circolari applicative che il Ministero stesso ha la responsabilità di emanare.

(4 - 01615)

(20 gennaio 1981)

RISPOSTA. — In conformità alla disposizione contenuta nel punto *c*) dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli insegnamenti da attivare nelle facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione possono essere attribuiti, mediante trasferimenti, ai docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato, « con modalità analoghe a quelle previste per i professori di ruolo ».

Al riguardo, sembra opportuno osservare che, comportando la normativa vigente in materia di trasferimenti di professori di ruolo tempi necessariamente lunghi (vedasi articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successiva circolare ministeriale 7 agosto 1945, n. 8845), non sarebbe stato possibile garantire il tempestivo svolgimento degli insegnamenti in parola, fin dal corrente anno accademico.

Di conseguenza, allo specifico quesito formulato dall'università di Pavia, questo Ministero si è trovato nella necessità di fornire risposta negativa anche al fine di evitare che fosse sconvolto l'assetto didattico delle facoltà interessate dal trasferimento in altra sede dei professori di cui al menzionato punto *c*).

Quanto, infine, alla preoccupazione espressa, circa l'inadeguatezza del personale docente alle esigenze didattiche connesse con l'affollamento di alcuni corsi di laurea, si fa presente che, fin dal corrente anno accademico, è stato possibile, ai sensi della lettera *d*) del succitato articolo 100, stipulare contratti di insegnamento con personale estraneo alle Università, di comprovata qualificazione scientifica e professionale.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
BODRATO

28 luglio 1981

---

SANTALCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire con urgenza presso la SIP perchè ripristini a Taormina, importantissimo centro turistico, il servizio di accettazione nazionale ed internazionale, la cui soppressione ha creato grave disagio ai turisti stranieri e vivo malumore nella popolazione, considerato che l'installazione di cabine adibite al servizio nazionale ed internazionale non risponde alle esigenze di Taormina.

(4 - 02088)

(2 luglio 1981)

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che la concessionaria SIP, in data 28 giugno 1981, ha dovuto chiudere l'ufficio di accettazione telefonica di Taormina a seguito di uno specifico atto di precetto notificatole il 18 giugno 1981 a conclusione della procedura di

sfratto intentatale dal proprietario dei locali e convalidata dal pretore a far tempo dal 19 marzo 1980.

Al fine di garantire la continuità del servizio telefonico pubblico, la SIP, prima di chiudere l'ufficio in parola, ha provveduto ad aprire 2 posti telefonici pubblici di cui il primo presso una rivendita di *souvenirs* ed il secondo presso la concessionaria AVIS. Restano assicurati, altresì, i servizi internazionali e intercontinentali.

Per completezza di notizie, si fa presente che in data 25 giugno 1981 il direttore dell'agenzia SIP di Messina ha provveduto ad illustrare alla giunta comunale di Taormina le cause che hanno determinato la chiusura del citato ufficio e gli accorgimenti prontamente adottati per eliminare possibili turbative all'utenza interessata. Il predetto funzionario della SIP ha avuto cura di intrattenere analoghi contatti con i rappresentanti dei principali organismi preposti al turismo locale.

La SIP si è dichiarata disposta ad assicurare una ancor più marcata presenza della telefonia pubblica nel predetto centro non appena sarà possibile reperire un nuovo locale idoneo o adattabile al servizio di specie.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tramite il competente ispettorato di zona, segue il problema direttamente *in loco*, assumendo iniziative atte a facilitare il reperimento di nuovi locali e, qualora si realizzi tale favorevole eventualità, ad assicurare un servizio pubblico che soddisfi adeguatamente le esigenze locali.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GASPARI

2 settembre 1981

---

SCHIANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Premesso:

che gli oneri di competenza delle province in materia di pubblica istruzione sono quelli previsti dall'articolo 144, lettera *e*), della legge n. 383 del 1934;

che, per interpretazione e prassi ormai quasi cinquantennali, il n. 1) della predetta lettera *e*) è sempre stato riferito agli istituti tecnici commerciali, a quelli per geometri ed ai licei scientifici, il n. 3) agli istituti tecnici industriali ed il n. 4) agli istituti tecnici agrari;

che il Ministero dell'interno, con circolare in data 29 luglio 1980, n. 15100.137.5 di protocollo, modificando l'interpretazione e la prassi consolidate ha ritenuto che il n. 1) della lettera *e*) dell'articolo 144 predetto è da riferire non solo agli istituti per ragionieri, per geometri ed ai licei scientifici, ma anche agli istituti tecnici industriali ed agrari, ampliando in tal modo la sfera di competenza e gli oneri a carico delle province per l'istruzione tecnica;

che detta interpretazione è stata fatta propria dal Ministero della pubblica istruzione con la circolare n. 213 inviata ai provveditori il 18 ottobre 1980;

che, conseguentemente, i presidi degli istituti tecnici sono tenuti a stralciare dal bilancio 1981 i capitoli di spesa afferenti ad oneri che, secondo le citate circolari, sono a carico delle province;

che, peraltro, le nuove spese a carico delle province sono notevoli quando si consideri, a titolo esemplificativo, il maggior onere per la provincia di Padova che, nel solo 1981, è di oltre mezzo miliardo determinato soprattutto dall'inclusione, tra gli istituti di cui al n. 1) della lettera *e*) dell'articolo 144 predetto, degli istituti tecnici industriali, agrari e femminili;

che nell'attuale regime di rigorose limitazioni dei bilanci delle province, esse trovano obiettive e gravi difficoltà ad assumere nuovi oneri ricorrenti;

che si è manifestato e si sta sviluppando un contenzioso tra Provveditorati agli studi e province circa i nuovi oneri posti dalle circolari predette a carico delle province stesse;

che è fin troppo facile prevedere che le conseguenze di tale contenzioso si scaricheranno sugli istituti di istruzione tecnica causando difficoltà e disfunzioni nella già difficile vita della scuola,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri competenti intendono adottare per ovviare alla difficile e pesante situazione delle province ed alle

conseguenti difficoltà nel mondo della scuola con riferimento al settore dell'istruzione tecnica.

(4 - 01946)

(29 aprile 1981)

RISPOSTA. — Si deve far presente che gli obblighi derivanti agli enti locali, per il funzionamento degli istituti statali, non possono essere rimossi o ridimensionati con provvedimento amministrativo, trattandosi, come è noto, di materia disciplinata dal testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383, tuttora vigente.

La circolare di questo Ministero n. 293 del 18 ottobre 1980 si è limitata, in effetti, soltanto ad apportare talune precisazioni ritenute necessarie a seguito delle istruzioni impartite dal Ministero dell'interno con la circolare del 29 luglio 1980, cui è fatto riferimento.

Certamente la situazione di disagio in cui versano gli enti locali, istituzionalmente tenuti all'assunzione degli oneri in parola, non è ignorata da questo Ministero, ma la soluzione del problema non può che essere ricercata nella competente sede legisaltiva.

In tale ottica infatti si pone la previsione contenuta nel disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore (già approvato da una Camera nella passata legislatura), che dispone il passaggio nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente dipendente delle amministrazioni provinciali ed in servizio presso istituti tecnici e licei scientifici, nonchè il collocamento a carico dello Stato dell'onere relativo a tutto il personale non insegnante delle scuole secondarie superiori.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
BODRATO

7 agosto 1981

---

SEGA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde al vero:

che l'intendente di finanza di Rovigo, dottor Picone, pur disponendo nella stessa sede dell'Intendenza di un ampio alloggio di servizio permanentemente riscaldato, risiede stabilimente a Bologna e raggiunge il proprio ufficio osservando (diversamente dal resto degli impiegati) orari particolari (arrivo alle ore 9,30 e partenza alle ore 12,30) ed effettuando solo qualcuno dei tre previsti rientri settimanali e solo dalle ore 14 alle ore 15,30, in concomitanza con i rispettivi treni Rovigo-Bologna e viceversa;

che per raggiungere la sede dell'Intendenza, dalla stazione ferroviaria e viceversa, egli si serve dell'auto con autista dell'amministrazione;

che, nonostante osservi detti orari, gli vengono liquidate circa 60 ore mensili di lavoro straordinario;

che gli è stata liquidata l'indennità di trasferimento prevista solo per i dirigenti dell'Amministrazione dello Stato che effettivamente trasferiscono la residenza loro e delle rispettive famiglie.

Per sapere, inoltre, se rispondono al vero le reiterate denunce e proteste delle organizzazioni sindacali per atteggiamenti vessatori, umilianti e militareschi nei confronti del personale degli uffici dipendenti, nonchè per comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori e delle loro organizzazioni, quali trasferimenti punitivi, censure immotivate, interventi contro le assemblee, rifiuto di permessi sindacali.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare al fine di ristabilire un corretto funzionamento degli uffici finanziari della provincia di Rovigo in coerenza con le esigenze di rigore, efficienza e lotta all'evasione costantemente proclamate dal Governo.

(4 - 01909)

(9 aprile 1981)

RISPOSTA. — Il dottor Picone, dopo la nomina ad intendente di finanza di Rovigo (23 ottobre 1978) trasferì in tale città la residenza anagrafica, stabilendosi nell'alloggio di servizio unitamente al coniuge.

Tuttavia, essendo quest'ultima rientrata a Bologna dopo poco tempo, a causa delle precarie condizioni di salute aggravate dal clima umido di Rovigo, il funzionario in parola nel maggio 1980 comunicava al Ministero che avrebbe anch'egli fatto rientro giornal-

mente a Bologna per un periodo di sei mesi, al fine di prestare la necessaria assistenza alla propria moglie.

Peraltro, anche dopo la scadenza di detto periodo il dottor Picone ha continuato a recarsi quotidianamente nel capoluogo emiliano.

Per l'alloggio demaniale assegnatogli — composto di sette vani dei quali soltanto quattro occupati, in conformità di una esplicita richiesta da lui avanzata fin dalla prima assunzione dell'incarico dirigenziale in parola — il dottor Picone corrisponde un canone per il momento ancora provvisorio, ma soggetto a conguaglio in attesa che la direzione generale del demanio fissi i nuovi criteri per la determinazione dei canoni stessi.

L'intendente in questione versa inoltre per il riscaldamento, in funzione unicamente nelle stanze arredate (tre), una quota annua il cui importo alquanto esiguo è stato determinato forfettariamente dall'ufficio tecnico erariale sulla base del limitato uso del riscaldamento stesso e della chiusura degli elementi dei termosifoni nei casi di non utilizzazione. Comunque fin dal 26 novembre 1980 l'Intendenza di finanza ha avanzato richiesta — inoltrata dal locale ufficio del genio civile al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, con parere favorevole — per la realizzazione di impianti autonomi di riscaldamento separati da quello dell'ufficio per i due alloggi dell'intendente e del custode demaniale.

Per quanto concerne l'orario di servizio, risulta che il dottor Picone giunge normalmente in ufficio alle ore 9,10 - 9,15 ed esce alle ore 13,35 - 13,40; nei giorni stabiliti per l'effettuazione del lavoro straordinario egli anticipa tali prestazioni alle ore 14 e lascia l'ufficio, a seconda dei casi, alle ore 16,10 - 16,15 oppure alle ore 17,30.

La presenza pomeridiana del menzionato dirigente ha avuto conferma sia da parte del prefetto di Rovigo che del direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato.

Risulta altresì che il menzionato intendente di Rovigo si è avvalso effettivamente dell'autovettura di servizio, per recarsi dall'ufficio alla stazione ferroviaria e viceversa, sia perchè convinto che tale impiego fosse in armonia con le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare numero 17979/14484 del 18 giugno 1976, che legittimano l'utilizzazione di dette autovetture per i percorsi abitazione-ufficio, sia perchè, dopo aver ricevuto nel dicembre 1978 una lettera minatoria, fu consigliato a servirsi sempre dell'automezzo per i propri spostamenti, dal comandante del gruppo carabinieri.

Non risulta invece che al medesimo funzionario siano state liquidate circa sessanta ore mensili di straordinario.

I compensi percepiti dal dottor Picone nell'arco di tempo compreso tra l'ottobre 1978 ed il marzo 1981 oscillano da un minimo di quindici ad un massimo di quaranta ore mensili, ammontare che non sembra possa considerarsi eccessivo, se si tiene conto che il medesimo ha dichiarato di aver protratto in più occasioni, per pressanti esigenze di servizio, la propria opera ben oltre il normale orario d'ufficio e di avere curato abitualmente a casa — come del resto viene sovente praticato da molti capi-ufficio — la trattazione delle questioni che necessitavano per la loro rilevanza di un meditato approfondimento. Le riferite affermazioni trovano una indiretta conferma nella cura con cui il dottor Picone segue personalmente ed in dettaglio l'andamento dei vari servizi.

Al funzionario in discorso è stata realmente liquidata l'indennità di prima sistemazione, di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nella misura prevista dall'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, (lire 676.967 complessive).

Peraltro, al momento in cui fu avanzata la richiesta di detta indennità sussistevano tutte le condizioni previste dalla normativa dianzi citata per la sua corresponsione, in quanto sia il dottor Picone che la moglie avevano effettivamente trasferito la propria residenza a Rovigo e risultavano regolarmente iscritti all'anagrafe di quel comune. I medesimi inoltre avevano trasportato nell'alloggio demaniale mobili e masserizie (che ancora oggi arredano l'appartamento) e avevano stipulato i contratti per la fornitura del gas e dell'energia elettrica.

La circostanza che la signora Picone abbia successivamente ritrasferito la propria residenza a Bologna non può incidere sulla vali-

dità del provvedimento di liquidazione dell'indennità di cui trattasi e, del resto, sulla sua legittimità nulla hanno avuto da eccepire gli organi di controllo (Ragioneria provinciale dello Stato e delegazione regionale della Corte dei conti) cui tutta la relativa documentazione è stata a suo tempo trasmessa in allegato al prescritto rendiconto.

Per quanto concerne infine le accuse di dispotismo rivolte all'interessato ed i rapporto che intercorrono tra quest'ultimo ed i sindacati, va considerato che il dottor Picone per il proprio naturale temperamento può apparire — quando manchi la possibilità di una più approfondita conoscenza — persona autoritaria.

Tale caratteristica, unita al fatto che dopo aver assunto la titolarità dell'intendenza di Rovigo il funzionario in questione ha dovuto affrontare con fermezza un programma di riordinamento di servizi, con l'adozione anche di qualche sanzione disciplinare, ha comportato inizialmente l'insorgere di incomprensioni e malumori tra i dipendenti e ha dato luogo a qualche contrasto con i sindacati.

Successivamente tuttavia, una volta trascorsa la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, i rapporti tra l'intendente e gli esponenti sindacali sono decisamente migliorati ed oggi non sussistono reali motivi di attrito, mentre le richieste sindacali in materia di permessi vengono normalmente soddisfatte, nei limiti ovviamente della normativa vigente.

Si può quindi affermare che l'azione del dottor Picone non è mai sconfinata in un « comportamento antisindacale », ed infatti non risulta che la sua condotta sia stata denunciata nei vertici provinciali e regionali delle menzionate organizzazioni di lavoratori.

In ordine poi all'asserito rigore nei confronti dei dipendenti, esso si è concretato semplicemente nella pretesa di un rendimento adeguato alla qualifica ed alla capacità di ognuno; ciò ha determinato nei primi tempi qualche malumore tra coloro che hanno dovuto rinunciare ad abitudini di comodo.

Non può però affermarsi che la severità del ripetuto funzionario assuma carattere vessatorio. Infatti i permessi richiesti vengono sempre accordati, i movimenti di personale da un reparto all'altro vengono di massima effettuati sentiti gli interessati e per gli eventuali ritardi al mattino vige quel minimo di tolleranza generalmente in uso negli uffici. Anche le misure disciplinari nei confronti degli impiegati si limitano ormai a qualche richiamo scritto.

Del resto i provvedimenti disciplinari inflitti dall'intendente di Rovigo nel corso della sua gestione, oltre ad apparire tutti legittimi e sufficientemente motivati, non risultano neppure particolarmente gravi o numerosi (trattasi in tutto di due censure, dieci richiami scritti e due pene pecuniarie di lire 2.000 ciascuna ad un ricevitore del lotto).

Quanto ai cosiddetti « trasferimenti punitivi » si ritiene che essi si riferiscono al distacco di due impiegati del locale ufficio IVA rispettivamente presso le segreterie delle commissioni tributarie di Rovigo e l'ufficio del registro.

In ambedue i casi tali movimenti, ratificati dalle competenti direzioni generali del Ministero, si sono resi necessari per motivi di opportunità, avendo uno dei menzionati dipendenti tenuto un comportamento ingiurioso nei confronti del direttore dell'anzidetto ufficio IVA e l'altro ricevuto una comunicazione giudiziaria relativa a materia inerente al proprio servizio.

Altri due distacchi, di cui uno temporaneo, presso le segreterie delle commissioni tributarie sono stati disposti, invece, su richiesta degli interessati.

Da quanto precisato, emerso a seguito di apposita indagine ispettiva, risulta come il comportamento del dottor Picone sia censurabile soltanto sotto il profilo del mancato rispetto del normale orario d'ufficio e dell'obbligo — imposto agli intendenti di finanza dall'articolo 82 del Regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 — di non assentarsi dalla sede senza il consenso del Ministero stesso.

Per tali infrazioni disciplinari, la competente direzione generale del personale ha rivolto allo stesso dottor Picone formale contestazione di addebiti, ai sensi dell'articolo

103 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

25 agosto 1981

---

SEGA, MOLA, FERMARIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Poichè a seguito del terremoto, che ha provocato irreparabili danni alle strutture del reparto lavorazioni della « Manifattura Tabacchi » di Napoli, la produzione dei 300.000 chilogrammi di sigarette mensili è stata totalmente sospesa ed il personale rimane inadeguatamente utilizzato, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali provvedimenti il Ministro intende adottare al fine di consentire il ripristino urgente — sia pure in via provvisoria e nei locali dell'azienda siti all'interno della stessa Manifattura — della lavorazione delle sigarette ed il pieno utilizzo delle macchine e delle maestranze, anche in rapporto alla dichiarata disponibilità dei lavoratori ad effettuare doppi turni di lavoro;

2) quale azione l'amministrazione dei Monopoli intende perseguire al fine di ricostruire gli immobili danneggiati nell'ambito e con le provvidenze per le zone terremotate;

3) quale ruolo, nel contesto dell'ipotizzata ristrutturazione dell'azienda dei Monopoli di Stato, si intende assegnare alla Manifattura di Napoli.

(4 - 01926)

(14 aprile 1981)

RISPOSTA. — I danni verificatisi al fabbricato lavorazioni della manifattura tabacchi di Napoli sono stati causati dalle scosse di assestamento del 14 febbraio 1981. A seguito di tale evento la direzione dello stabilimento ha immediatamente sospeso le lavorazioni e si è rivolta alle autorità competenti che hanno dichiarato inagibile il fabbricato predetto.

L'Amministrazione ha poi provveduto subito alla demolizione delle strutture pericolanti, nonchè ad avviare attività produttive alternative che consentissero l'utilizzazione temporanea del personale, evitando che esso potesse restare inattivo.

Contemporaneamente è stato avviato lo studio delle possibili soluzione tecniche idonee a ripristinare la normale attività lavorativa della manifattura. In tale sede è emerso che gli interventi richiesti per la ristrutturazione del fabbricato inagibile, nel quale erano installati gli impianti di lavorazione, comporterebbero l'investimento di alcuni miliardi, senza peraltro consentire il ripristino della originaria funzionalità dei locali del fabbricato stesso e richiederebbero inoltre lunghi tempi di realizzazione incompatibili con la necessità di riprendere al più presto possibile la produzione.

È apparsa invece attuabile la soluzione di trasferire gli impianti e le macchine del ciclo tecnologico di lavorazione in altro fabbricato dello stabilimento che non ha subito danno alcuno a seguito degli eventi tellurici.

Tale soluzione, peraltro l'unica possibile, idonea economicamente e tecnicamente ad assicurare il mantenimento dei precitati livelli di capacità produttiva e di potenzialità occupazionale della manifattura tabacchi di Napoli, dopo un confronto con i lavoratori locali e le organizzazioni sindacali nazionali è stata prescelta dall'Amministrazione, che ha già dato avvio ai lavori relativi.

Pertanto in tempi relativamente brevi è prevista la piena ripresa dell'attività manifatturiera con l'integrale utilizzazione del personale.

Circa il fabbricato danneggiato, l'Amministrazione si riserva di individuare eventuali possibilità della sua utilizzazione, avuto riguardo ai mezzi finanziari occorrenti ed alla disponibilità degli stessi.

Quanto infine al ruolo che l'opificio avrà in futuro, eventuali incrementi della capacità produttiva dipenderanno evidentemente dalla possibilità di sviluppo della collocazione del prodotto sul mercato, attesa la nota agguerrita concorrenza dei fabbricanti esteri alle sigarette prodotte dall'Azienda dei monopoli di Stato.

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

6 agosto 1981

---

TALASSI GIORGI, LUCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza:

che al liceo classico « Muratori », all'istituto tecnico commerciale « Barozzi », all'Istituto magistrale ed all'istituto industriale « Corni » di Modena, nonchè all'Istituto tecnico per geometri e all'Istituto professionale femminile di Forlì, i rispettivi presidi hanno permesso, spesso rendendosene sostenitori e promotori, l'organizzazione di assemblee sull'aborto con la partecipazione di « esperti » del movimento per la vita o del movimento popolare, escludendo *a priori*, anche quando è stata espressamente richiesta dagli studenti, la presenza di qualsiasi altro « esperto » di opinioni diverse da quelle sostenute dai movimenti succitati;

che all'istituto tecnico commerciale « Barozzi » la richiesta di convocazione di assemblea non è neppure stata sottoposta al consiglio di istituto per l'autorizzazione, ma decisa direttamente dal preside;

che nella maggior parte degli istituti succitati, durante le ore di lezione, sono stati proiettati filmati contro la legge sulla difesa della maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza, sul contenuto scientifico dei quali permangono forti incertezze persino fra i promotori, mentre sul loro pessimo gusto si sono elevate forti proteste.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere:

se il Ministro considera corretto il fatto che funzionari dello Stato usino il loro ufficio, la loro carica pubblica e la loro autorità per svolgere una propaganda di parte contro una legge dello Stato;

se non ritiene che i fatti suesposti ledano apertamente il diritto degli studenti, di tutti, anche delle minoranze, di avere informazioni obiettive e pluralistiche su problemi tanto delicati che investono, non solo la sfera religiosa, ma anche quella morale e civile;

se e quali provvedimenti urgenti ed immediati intende assumere per evitare che nelle scuole italiane abbiano a ripetersi fatti incresciosi quali quelli denunciati.

(4 - 01968)

(5 maggio 1981)

RISPOSTA. — Le assemblee studentesche, tenutesi negli scorsi mesi presso alcune scuole delle province di Modena e Forlì, risultano essersi svolte, secondo gli elementi particolareggiati acquisiti, nel sostanziale rispetto delle disposizioni regolanti la materia, contenute, come è noto, negli articoli 42 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Infatti le suddette assemblee — nel corso delle quali sono stati approfonditi problemi di rilevante interesse sociale quali quelli connessi all'aborto — erano state convocate su richiesta di un congruo numero di studenti, in conformità di quanto previsto dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 (che prescrive, a tal fine, la sottoscrizione delle richieste da parte di almeno il 10 per cento degli allievi).

Gli esperti invitati a partecipare alle stesse assemblee appartenevano, in linea di massima, non soltanto al cosiddetto « movimento della vita », ma anche ad altre organizzazioni di diverso orientamento anche se, in qualche caso, queste ultime non hanno ritenuto di aderire all'invito; in particolare risultano aver declinato l'invito soltanto gli esperti che erano stati designati dal « collettivo femminile » del liceo « Muratori » di Modena.

Gli accertamenti eseguiti hanno, tuttavia, escluso che nel liceo in questione siano stati proiettati films sull'aborto durante le ore di lezione.

Peraltro, nella quasi totalità dei casi, la partecipazione di personale, ritenuto esperto nei problemi oggetto delle assemblee, era stata preventivamente autorizzata dai competenti consigli di istituto, così come prescritto dal suindicato articolo 43.

Tale autorizzazione preventiva è mancata, in effetti, soltanto per due assemblee svoltesi presso l'istituto tecnico commerciale « Barozzi » di Modena; il preside di quella scuola ritenne, tuttavia, di potersi avvalere, nelle due occasioni, della delega — rilasciatagli in precedenza dal consiglio di istituto — ad autorizzare direttamente la partecipazione di esperti, qualora questa avesse potuto offrire adeguate garanzie di ordine e normalità.

È risultato, infine, che carattere prevalentemente scientifico e di documentazione hanno avuto tanto i filmati e le diapositive, sui

quali gli allievi sono stati intrattenuti, quanto le lezioni impartite da alcuni docenti, nel rispetto dei programmi e della libertà di insegnamento.

Per le considerazioni suesposte non si ritiene che, al momento, si rendano necessarie forme di intervento da parte di questo Ministero, tenuto anche conto che lo svolgimento delle assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica è già stato disciplinato con la circolare n. 312 del 27 dicembre 1979.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
BODRATO

7 agosto 1981

---

TANGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che, a distanza di circa quattro mesi dagli eventi sismici che hanno duramente colpito le popolazioni della Campania e della Basilicata, nessuna concreta misura, nè da parte del Governo, nè da parte del commissario Zamberletti, è stata adottata per consentire l'immediata ripresa delle attività produttive, si chiede di sapere quali iniziative urgenti, in sede legislativa ed amministrativa, il Governo intenda adottare per venire incontro agli assillanti problemi della ricostruzione, in particolare per quanto riguarda il ripristino del tessuto industriale.

L'inerzia del Governo è tanto più grave giacchè la rinascita delle regioni terremotate passa necessariamente attraverso l'immediata rivitalizzazione dell'apparato produttivo che, soprattutto in zone di recente industrializzazione come il Sannio, svolge un fondamentale ruolo traente per recuperare ritardi storici ed assicurare alle popolazioni una concreta prospettiva di riscatto da condizioni di sottosviluppo e di emarginazione sociale.

(4 - 01832)

(17 marzo 1981)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Interventi urgenti per l'avvio della ripresa dell'attività economica nelle regioni colpite dal sisma del novembre 1980 sono stati disposti con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, e con la successiva legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874, recante modificazioni e integrazioni al decreto-legge anzidetto.

Per i casi in cui il ricorso alla normativa sopraindicata non si presenta di sollecita attuazione è stata disposta, con ordinanza in data 3 gennaio 1981, n. 79, del commissario Zamberletti, la concessione di contributi per la costruzione di *boxes* per attività artigianali, commerciali e terziarie.

Ulteriori provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende commerciali sono previste dalla legge della regione Campania 27 febbraio 1981, mentre interventi per la ricostruzione e la riparazione degli stabilimenti industriali e degli immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo, consistenti in contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato, formano oggetto di apposite disposizioni contenute nel provvedimento organico d'iniziativa governativa per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati ed in corso di esame al Senato (A.S.n. 1316). Tale provvedimento prevede apposite norme per l'agricoltura, l'industria, il commercio, l'artigianato, il turismo, lo spettacolo o la cooperazione (Titolo III - Capi I e II) e prevede ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e misure organiche per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

In proposito, il Ministero del tesoro, per quanto di competenza, ha comunicato che, con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1980, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1981, n. 23, in deroga alle norme vigenti, sono state previste semplificazioni delle procedure per la concessione delle agevolazioni, previste dagli articoli 62 e seguenti del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, alle iniziative industriali realizzate nelle regioni colpite dal terremoto. In particolare, la Cassa per il Mezzogiorno è stata au-

torizzata ad erogare, in favore di tali iniziative, per ogni stato di avanzamento dei lavori, il 90 per cento del contributo in conto capitale anche nel caso in cui i collaudi siano in corso.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

3 agosto 1981

---

TOLOMELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga giusto, nella convocazione periodica delle rappresentanze del personale militare in quiescenza, inserire anche una rappresentanza dello SNAM (sindacato militare dell'amministrazione della Difesa), espressione di una forza reale, in gran parte sottufficiali impegnati nella tutela degli interessi morali e materiali della categoria e in un meritorio rapporto di continuità d'arma con le Forze armate in servizio attivo.

(4 - 02007)

(27 maggio 1981)

RISPOSTA. — L'articolo 20, 3° comma, della legge di principio 11 luglio 1978, n. 382, prevede norme di collegamento, da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, fra la rappresentanza militare e i rappresentanti delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni.

Poichè a tutt'oggi tali norme non sono state emanate, al presente non è possibile convocare la rappresentanza dello SNAM.

*Il Ministro della difesa*
LAGORIO

18 agosto 1981

---

TOLOMELLI. MARGOTTO, FALLUCCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga di soprassedere al collocamento o al ricollocamento in aspettativa dei colonnelli soggetti alle norme della legge n. 804 del 10 dicembre 1973 o richiamati in base alla legge n. 52 del 19 febbraio 1979, dato che al Parlamento sono in discussione disegni di legge che prevedono il mantenimento in servizio di detti ufficiali per altri due anni, in vista di una nuova normativa per l'avanzamento.

Gli interroganti ritengono urgente l'intervento del Ministro in quanto una parte dei colonnelli interessati ha ricevuto o sta per ricevere l'atto amministrativo di collocazione o ricollocazione in aspettativa.

(4 - 02051)

(12 giugno 1981)

RISPOSTA. — All'urgente problema rappresentato è stata data soluzione con il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, recante norme per il trattenimento in servizio dei colonnelli dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate, emanato su proposta di questo Ministro.

Tale provvedimento prevede, tra l'altro, il mantenimento in servizio di detti colonnelli richiamati fino al 31 dicembre 1982, e di quelli in soprannumero ai contingenti massimi per un periodo di tre anni a partire dalla data sotto la quale dovrebbero essere posti in aspettativa per riduzione di quadri.

*Il Ministro della difesa*
LAGORIO

18 agosto 1981

---

TRIGLIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che, con decreto del 30 dicembre 1980, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1981, si sono esclusi interventi regionali agevolativi sui tassi di interesse per il credito di esercizio praticato tramite le cooperative artigiane di garanzia;

atteso che tale norma costituisce un duro colpo dato alle cooperative stesse, che sono la forma associativa che più di altre si è sviluppata tra gli artigiani e che fa presumere una base associativa esistente di circa 250.000 imprese;

registrato che la norma ha già sollevato le preoccupate reazioni del mondo artigiano associato,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non intende revocare tale norma, predisponendo — con il concorso delle organizzazioni sindacali dell'artigianato — una nuova e più adeguata disciplina del settore.

(4 - 01650)

(27 gennaio 1981)

FINESTRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che, con decreto a firma del Presidente del Consiglio e dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 dicembre 1980, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1981, sono state abrogate le agevolazioni regionali sui tassi d'interesse ai prestiti di esercizio alle imprese artigiane concessi con fideiussione delle cooperative artigiane di garanzia;

che tale provvedimento è entrato in vigore immediatamente, senza concedere moratoria alcuna per le migliaia di aziende artigiane che erano in attesa di tali provvidenze, avendo programmato e deciso investimenti, sia pure rapportati ai modesti importi dei finanziamenti in questione;

che tale decisione è scaturita senza consultare la categoria interessata e forse neppure gli stessi organi regionali, che pure avrebbero potuto offrire il loro contributo ad una soluzione meno drastica del problema,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si intenda riesaminare il provvedimento perchè sia ripristinato l'unico flusso finanziario agevolato a breve termine consentito ad una categoria di piccoli, laboriosi operatori che rappresentano uno dei maggiori supporti all'economia nazionale;

se, in subordine, non si ritenga opportuno stabilire un rinvio all'entrata in vigore del decreto, onde evitare il lamentato blocco nell'erogazione creditizia e consentire, mediante la fattiva partecipazione degli organi regionali e dei rappresentanti della categoria, l'individuazione di strumenti alternativi che favoriscano lo sviluppo di un ordinato programma di investimenti.

(4 - 01681)

(4 febbraio 1981)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti modificativi del decreto presidenziale del 30 dicembre 1980, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1981, intenda adottare allo scopo di evitare la penalizzazione della categoria artigiana, meritevole invece di una considerazione ispirata alla filosofia dell'interclassismo e del pluralismo.

(4 - 01731)

(18 febbraio 1981)

RISPOSTA. (*) —Si fa presente che sulla base delle osservazioni mosse al provvedimento ed alle crescenti difficoltà da parte delle aziende artigiane di poter accedere al credito a breve termine con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 1981 — pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981 — si è provveduto a modificare le disposizioni anzidette consentendo alle regioni di concedere contributi in conto interessi a condizioni che il tasso a carico dell'impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980.

*Il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

28 agosto 1981

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo a ciascuna delle tre interrogazioni sopraelencate.

---

VALIANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le ragioni per le quali il Ministero delle finanze, benchè vivamente premurato dal gennaio 1978 a tutt'oggi, persiste nel negare qualsiasi spiegazione riguardo al provvedimento di esclusione della dogana di Salerno dalle operazioni per le importazioni di prodotti siderurgici, disposto con il decreto ministeriale 21 gennaio 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1978).

L'esclusione, priva di ogni giustificazione, penalizza la struttura faticosamente realizzata del nuovo porto e soprattutto i lavoratori portuali e quelli delle numerose aziende locali impegnate nella lavorazione e nella commercializzazione di tali prodotti, e inoltre, dopo i gravi danni del terremoto del novembre 1980, rende ancor più difficile la ripresa economica del salernitano.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se, di fronte a tali inconvenienti, il Governo non intende dare precise disposizioni per la revoca del provvedimento ed il ripristino dell'autorizzazione.

(4 - 02018)

(27 maggio 1981)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La questione prospetta ha trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 7 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 219 dell'11 agosto 1981.

Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio doganale di Salerno viene incluso fra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

24 agosto 1981